



Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino

Appunti universitari

Tesi di laurea

Cartoleria e cancelleria

Stampa file e fotocopie

Print on demand

Rilegature

NUMERO: 1931A -

ANNO: 2016

A P P U N T I

STUDENTE: Dattis Lorena

MATERIA: Riassunto Diritto Commerciale

Il presente lavoro nasce dall'impegno dell'autore ed è distribuito in accordo con il Centro Appunti.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, copia totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente volume, ivi inclusa la memorizzazione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque supporto magnetico o cartaceo, piattaforma tecnologica o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

**ATTENZIONE: QUESTI APPUNTI SONO FATTI DA STUDENTIE NON SONO STATI VISIONATI DAL DOCENTE.
IL NOME DEL PROFESSORE, SERVE SOLO PER IDENTIFICARE IL CORSO.**

Riassunto

Diritto Commerciale

1. L'IMPRENDITORE

Art. 2082 c.c.: *Nozione generale d'imprenditore*

"E' imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi."

Requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia definito un imprenditore sono:

- **Esercizio professionale:** l'attività economica deve essere svolta in modo professionale, cioè in modo stabile (esercizio **abituale** e **non occasionale**), anche se non continuativo: per le **attività stagionali** è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. La professionalità non richiede che l'attività di impresa sia unica o principale: è possibile quindi anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto → **pluralità di attività**. Si può parlare d'impresa anche se questa ha compiuto un **unico affare** se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l'utilizzo di un apparato produttivo complesso (**Es:** costruttore di un unico edificio). È imprenditore anche chi compie un unico affare per destinarlo ad uso personale → **impresa per conto proprio**.
- **Carattere economico:** soggetto attivo dell'impresa e del sistema economico, concorre all'organizzazione della produzione e alla distribuzione di ricchezza. Di conseguenza **un'impresa è un'attività economica**, cioè condotta secondo modalità economiche che consentono almeno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l'autosufficienza economica, altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Quindi non è un imprenditore colui che produce beni o servizi gratuitamente o ad un prezzo simbolico. Non è impresa anche l'attività di mero godimento, cioè l'attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni e servizi (**Es:** proprietario di immobili che ottiene un guadagno affittandoli, egli non è un imprenditore perché non produce nuove utilità economiche ma si limita a godere i frutti dei propri beni). In alcuni casi un'attività può essere contemporaneamente di godimento di beni preesistenti e di produzione di nuovi beni e servizi (**Es:** albergatore, chi compra con denaro proprio strumenti finanziari con scopo di investimento o di speculazione, società finanziarie), quindi, se sono soddisfatti anche gli altri requisiti dell'art 2082, il soggetto è un imprenditore.
- **Organizzazione:** l'attività economica deve essere il risultato non solo del proprio lavoro, ma anche dell'organizzazione dei fattori produttivi, cioè dell'impiego di capitale e lavoro propri e/o altrui. Un'organizzazione imprenditoriale può anche essere un'organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale o manuale, non deve per forza essere costituita da più lavoratori (**Es:** gioielleria gestita dal solo titolare). Un'attività organizzativa imprenditoriale è tale anche se non è composta da beni mobili e immobili ma è data solo dall'impiego di mezzi finanziari propri o altrui (**Es:** attività di finanziamento o investimento).
- **Fine della produzione o dello scambio di beni e servizi:** creazione di nuove utilità, non mero consumo.

Professionisti Intellettuali	<p>I liberi professionisti non sono mai imprenditori (Es: notai, avvocati, medici).</p> <p>Ma, secondo l'art. 2238, se questi oltre a svolgere un'attività intellettuale svolgono anche attività d'impresa, allora sono da considerarsi degli imprenditori (Es: chi gestisce un'attività organizzata come un medico che gestisce una clinica privata nella quale opera).</p> <p>Il professionista intellettuale non diventa un imprenditore se esercita la propria professione avvalendosi di collaboratori o di complessi apparati di mezzi materiali. (Es: studi di avvocati o investimenti di capitali per studio dentistico)</p> <p>I professionisti intellettuali, pur avendone le caratteristiche, non sono considerati degli imprenditori per libera scelta del legislatore.</p>																													
Piccolo Imprenditore	<p>Il piccolo imprenditore è definito tramite due nozioni: una dettata dal Codice Civile e l'altra dettata dalla legge fallimentare.</p> <p>Secondo il <u>Codice Civile:</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Art. 2083 c.c.: <u>Piccolo Imprenditore</u></p> <p><i>"Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia."</i></p> </div> <p>Se l'attività consiste semplicemente nell'autoorganizzazione del proprio lavoro, allora si parla di lavoratore autonomo, se invece l'attività richiede un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale, allora si parla d'imprenditore piccolo o grande.</p> <p>Il Codice Civile fornisce, quindi, dei parametri qualitativi più aderenti alla realtà ma da valutare caso per caso, soggetti quindi a variabili interpretative, che sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Prevalenza sul lavoro altrui e sul capitale:</u> l'imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell'impresa e il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell'impresa devono prevalere sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale proprio o altrui investito nell'impresa. Non è perciò mai piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali, anche se non sia avvale di alcun collaboratore (Es: gioielliere). • <u>Prevalenza funzionale:</u> l'apporto personale dell'imprenditore e dei suoi familiari deve caratterizzare i beni o servizi prodotti (Es: sarto su misura, piccolo orafo d'arte che lavori altrui metalli preziosi). <p>La definizione di piccolo imprenditore che dà il Codice Civile viene usata per stabilire l'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale: iscrizione nel registro delle imprese, obbligo di tenuta delle scritture contabili.</p> <p>L'art. 1, 2° comma della <u>legge fallimentare</u> fornisce dei parametri quantitativi più immediatamente valutabili e meno opinabili, in quanto evitano valutazioni discrezionali diverse da tribunale a tribunale e consentono un'applicazione automatica e auto valutativa. Questi sono dei parametri dimensionali dell'impresa, al di sotto dei quali l'imprenditore commerciale <i>non fallisce</i>.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Procedure concorsuali</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Parametri europei PMI</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: center;"><i>Micro</i></th> <th style="text-align: center;"><i>P</i></th> <th style="text-align: center;"><i>M</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Attivo patrimoniale</i></td> <td style="text-align: center;">< 300'000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ricavi Lordi</i></td> <td style="text-align: center;">< 200'000 €</td> <td style="text-align: center;"><i>Numero addetti</i> < 10</td> <td style="text-align: center;">< 50</td> <td style="text-align: center;">< 250</td> </tr> <tr> <td><i>Debiti</i></td> <td style="text-align: center;">< 500'000 €</td> <td style="text-align: center;"><i>Fatturato</i> < 2</td> <td style="text-align: center;">< 10</td> <td style="text-align: center;">< 50ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Attivo patrim.</i> < 2</td> <td style="text-align: center;">< 10</td> <td style="text-align: center;">< 43ml</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basta aver superato anche solo uno di questi limiti dimensionali per essere esposto a fallimento, e la prova del loro rispetto è a carico del debitore.</p> <p>Anche le società commerciali possono essere esonerate dal fallimento.</p>	Procedure concorsuali	Parametri europei PMI					<i>Micro</i>	<i>P</i>	<i>M</i>	<i>Attivo patrimoniale</i>	< 300'000 €				<i>Ricavi Lordi</i>	< 200'000 €	<i>Numero addetti</i> < 10	< 50	< 250	<i>Debiti</i>	< 500'000 €	<i>Fatturato</i> < 2	< 10	< 50ml			<i>Attivo patrim.</i> < 2	< 10	< 43ml
Procedure concorsuali	Parametri europei PMI																													
		<i>Micro</i>	<i>P</i>	<i>M</i>																										
<i>Attivo patrimoniale</i>	< 300'000 €																													
<i>Ricavi Lordi</i>	< 200'000 €	<i>Numero addetti</i> < 10	< 50	< 250																										
<i>Debiti</i>	< 500'000 €	<i>Fatturato</i> < 2	< 10	< 50ml																										
		<i>Attivo patrim.</i> < 2	< 10	< 43ml																										

	<p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte..)• Allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia• Attività cinotecnica• Allevamento di gatti• Acquacoltura (pesci e mitili) <p><i>Allevamento di animali</i></p> <p>È un imprenditore agricolo anche l'imprenditore ittico, cioè colui che esercita l'attività di pesca professionale</p> <p>2. Attività agricole per connessione</p> <p>Sono attività agricole per connessione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale.• Le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. <p>Affinché un'attività venga considerata in connessione con una delle tre attività agricole, devono esserci due tipi di connessione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Connessione soggettiva: il soggetto che esercita l'attività sia già un imprenditore agricolo perché svolge un'attività agricola essenziale coerente con quella connessa. Es: è un imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino. È un imprenditore commerciale il viticoltore che produce formaggi o chi trasforma o vende prodotti agricoli altrui. Sono imprenditori agricoli coloro che fanno parte di cooperative di imprenditori agricoli o di consorzi ed utilizzano prevalentemente prodotti dei soci.2. Connessione oggettiva: attività di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura e che abbiano carattere accessorio. <p>Questi due criteri possono essere racchiusi nel requisito della prevalenza, cioè è sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull'attività agricola essenziale.</p>
<p>Imprenditore Commerciale</p>	<p>Art. 2195 c.c.: <i>Imprenditore Commerciale</i></p> <p><i>"Gli imprenditori che esercitano:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Un'attività industriale diretta alla produzione di beni/servizi (settore delle imprese industriali);</i>• <i>Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (settore del commercio);</i>• <i>Un'attività di trasporto, per terra per acqua o per aria;</i>• <i>Un'attività bancaria o assicurativa;</i>• <i>Altre attività ausiliarie delle precedenti (imprese di agenzia, mediazione, deposito, commissione, spedizione, pubblicità).</i> <p><i>sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese. Tutte le disposizioni che fanno riferimento alle attività o alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano."</i></p> <p>Ne consegue che dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola.</p>

Impresa Pubblica

L'attività d'impresa può essere anche svolta dallo Stato e dagli altri enti pubblici.

Vi sono tre forme d'intervento possibili per lo Stato:

1. ***Imprese-Organo*** – lo Stato o altro ente pubblico territoriale (regioni, province, comuni) possono svolgere direttamente attività di impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative, prive di distinta soggettività.
L'attività d'impresa è per definizione secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dell'ente pubblico. **Es:** aziende municipalizzate erogatrici di pubblici servizi (acqua, gas, trasporti urbani).
A queste imprese si applica la disciplina generale dell'impresa e quella propria dell'imprenditore commerciale, sono esonerate dall'iscrizione al registro delle imprese e dalle procedure concorsuali.
2. ***Enti Pubblici Economici*** – La pubblica amministrazione può dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale è l'esercizio di attività di impresa commerciale. (**Es:** Banche pubbliche, Enel, Ferrovie dello Stato).
A questi si applica la disciplina dello statuto generale dell'imprenditore e dello statuto proprio dell'imprenditore commerciale, l'esonero dal fallimento e dalle procedure concorsuali minori che vengono però sostituiti dalla liquidazione coatta amministrativa o da altre procedure previste in leggi speciali.
3. ***Società A Partecipazione Pubblica*** – In questo caso lo Stato svolge attività d'impresa servendosi di strutture di diritto privato attraverso la costituzione di società per azioni o la partecipazione in società per azioni. La partecipazione statale può essere totalitaria, di maggioranza o di minoranza. In tal caso, l'impresa si presenta formalmente come un'impresa societaria.

Attività Commerciale delle Associazioni e delle Fondazioni

Le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciali d'impresa.

L'esercizio di attività commerciale da parte di tali enti può costituirne l'oggetto esclusivo o principale, oppure può presentare carattere accessorio rispetto all'attività ideale costituente l'oggetto principale dell'ente. In entrambi i casi, l'ente acquista la qualità di imprenditore commerciale e resta esposto a tutte le relative conseguenze, compresa l'esposizione al fallimento in caso di insolvenza.

Impresa Sociale

Possono acquisire la qualifica d'impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale. **Es:** assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione, tutela dell'ambiente.

Un altro elemento caratterizzante l'impresa sociale è l'assenza dello scopo di lucro. Gli utili e gli avanzi vengono utilizzati per lo svolgimento dell'attività o per incrementare il patrimonio dell'ente.

Il patrimonio è indisponibile, cioè non può in nessun caso essere distribuito tra coloro che fanno parte dell'organizzazione. In caso di cessazione dell'impresa, infatti, viene devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le imprese sociali godono di due privilegi:

1. Possono organizzarsi in qualsiasi forma di organizzazione privata, in particolare può essere impiegato qualsiasi tipo societario anche i tipi normalmente a scopo di lucro.
2. Possono limitare a certe condizioni la responsabilità patrimoniale dei partecipanti.

3. L'ACQUISTO DELLA QUALITÀ D'IMPRENDITORE

3.1. L'imputazione dell'attività d'impresa

Per poter affermare che un dato soggetto è diventato imprenditore è necessario che l'esercizio dell'attività d'impresa sia a lui giuridicamente riferibile, sia a lui imputabile. Quindi, diventa imprenditore colui che esercita personalmente l'attività di impresa compiendo in proprio nome gli atti relativi.

3.1.1. Esercizio diretto dell'attività d'impresa

Mandatario → è un soggetto che agisce nell'interesse di un altro soggetto (mandante), che in base a un contratto di mandato si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse del mandante, ossia sostanzialmente la conclusione di contratti.

Il mandato può essere conferito con o senza rappresentanza:

Mandato con rappresentanza → si ha quando il mandante, mediante uno speciale atto (detto procura) conferisce al mandatario il potere di rappresentarlo, cioè il potere di manifestare per lui una certa volontà di fronte ai terzi.

Art. 1388 c.c.: *Contratto concluso dal rappresentante*

"Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato."

In questo caso, quindi, siccome il mandatario agirà di fronte ai terzi in nome e per conto del mandante, di conseguenza, gli effetti degli atti giuridici da lui compiuti ricadranno direttamente sul mandante, che diverrà titolare dei diritti e degli obblighi relativi.

Es: se Tizio (mandatario) da me regolarmente fornito di procura, compra, in mio nome e per mio conto, una casa da Caio, io divengo proprietario della casa ed io sono obbligato verso Caio per il pagamento del prezzo.

Mandato senza rappresentanza → si ha quando il mandante non ha conferito una procura al mandatario. In tale ipotesi, il mandatario agirà di fronte ai terzi per conto del mandante, ma in nome proprio, con la conseguenza che i terzi non hanno alcun rapporto diretto con il mandante.

Art. 1705 c.c.: *Mandato senza rappresentanza*

"Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato."

I terzi non hanno alcun rapporto con il mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono."

In questo caso, invece, gli effetti degli atti giuridici compiuti dal mandatario ricadranno su di lui, che, tuttavia, dovrà successivamente trasferirli al mandante, in virtù dell'accordo con questi stipulato.

Di conseguenza, tale socio risponderà come titolare di un'autonoma impresa commerciale individuale per le obbligazioni da lui contratte nello svolgimento delle attività fiancheggiatrici della società di capitali, e in quanto tale potrà fallire, sempre che si accerti l'insolvenza della sua impresa.

Questa è una tecnica che tutela pienamente solo i creditori della società di capitali più forti (banche), ma tutela indirettamente anche gli altri creditori. Infatti, il fallimento della società di capitali potrà chiedere all'impresa fiancheggiatrice di fornirle le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni contratte nel suo interesse. In mancanza, potrà provocarne il fallimento.

Quindi, la cancellazione dal registro delle imprese è condizione necessaria affinché l'imprenditore individuale o collettivo benefici del termine annuale per la dichiarazione di fallimento. Il debitore non può dimostrare di aver cessato l'attività d'impresa prima della cancellazione per anticipare il decorso di tale termine, nemmeno se si tratta di persona fisica.

La cancellazione è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché essa deve anche essere accompagnata dall'effettiva cessazione dell'attività d'impresa, mediante la disgregazione del complesso aziendale, altrimenti il termine annuale non decorre. Per ragioni di certezza del diritto, si presume, infatti, che al momento della cancellazione l'attività d'impresa sia già terminata, ma il creditore o il pubblico ministero possono provare il contrario per ottenere la dichiarazione di fallimento del debitore dopo l'anno dalla cancellazione stessa.

4.3. Incapacità e Incompatibilità

La capacità all'esercizio di attività d'impresa si acquista con la piena capacità di agire cioè al compimento del diciottesimo anno di età. Quindi, il minore o l'incapace che esercita attività d'impresa non acquista la qualità d'imprenditore.

Non costituiscono limitazioni della capacità di agire, ma semplici *incompatibilità* i divieti di esercizio d'impresa commerciale posti a carico di coloro che esercitano determinati uffici o professioni (Es: impiegati dello Stato, avvocati, notai). La violazione di tali divieti non impedisce l'acquisto della qualità d'imprenditore commerciale, ma espone solo a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento.

4.4. L'Impresa Commerciale degli Incapaci

È possibile l'esercizio dell'attività d'impresa per conto di un incapace (minore o interdetto) da parte dei rispettivi rappresentanti legali (genitori esercenti la potestà familiare o tutori).

Il codice non prevede regole particolari per l'attività agricola, mentre per l'attività commerciale, essendo questa un'attività per sua natura rischiosa, è prevista una specifica disciplina: il legislatore stabilisce che il patrimonio degli incapaci non può essere impiegato in attività commerciali e in nessun caso è possibile avviare nuove imprese commerciali a nome del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato. È consentita solo la *continuazione* dell'esercizio di un'impresa commerciale preesistente, quando ciò sia utile per l'incapace e purché la continuazione sia autorizzata dal tribunale. Essendo che l'esercizio d'impresa commerciale richiede scioltezza e rapidità di decisioni, il rappresentante legale dell'incapace può ottenere l'autorizzazione dal tribunale per ampliare i propri *poteri*. Il tutore legale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'esercizio dell'impresa, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

L'*inabilitato* con l'autorizzazione può esercitare personalmente l'impresa con l'assistenza del curatore.

Il *minore emancipato* secondo il codice civile (art. 84) è un soggetto minorenni che non è più soggetto alla potestà dei genitori; l'emancipazione può riguardare solo il minore almeno sedicenne.

Art. 397 c.c.: *Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale*

"Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore..."

Il minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa."

Quindi il minore emancipato autorizzato può iniziare una nuova attività commerciale ed acquista la piena capacità di agire senza l'assistenza del curatore. Se all'incapace autorizzato viene revocata l'autorizzazione, egli comunque conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 409). Di conseguenza, potrà liberamente iniziare o proseguire un'attività d'impresa senza assistenza, salvo che il giudice tutelare disponga diversamente.

5.1. La Pubblicità Legale

5.1.1. La pubblicità delle imprese commerciali

La pubblicità delle imprese commerciali ha la funzione di rendere facilmente disponibili a tutti informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese.

Il legislatore ha, quindi, introdotto un sistema di pubblicità legale che consiste nell'obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell'impresa. In questo modo, le informazioni sono accessibili ai terzi e diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall'effettiva conoscenza.

L'unico strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali è costituito dal **registro delle imprese**. Alcune caratteristiche della disciplina del registro delle imprese sono:

- Il registro delle imprese è anche uno strumento di informazione su dati organizzativi di tutte le altre imprese, in quanto l'iscrizione al registro delle imprese riguarda anche gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici.
- La tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio.
- Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche in modo da garantire la tempestività delle informazioni su tutto il territorio nazionale.

5.1.2. Il Registro delle Imprese

L'ufficio del registro delle imprese è istituito in ciascuna *provincia* presso *la camera di commercio* da un Conservatore sotto la sorveglianza del Giudice del registro. L'attività dell'ufficio è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

Il registro assolve a una funzione di ***pubblicità*** (conoscibilità) affidata ad uno strumento ***legale***, contrapposta quindi alla pubblicità di fatto, affidata ad altri strumenti ritenuti idonei.

Il registro è diviso in due sezioni: la sezione ordinaria e la sezione straordinaria.

Sezione ordinaria	Sezione speciale
<p>Categorie di iscritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imprenditori individuali commerciali non piccoli 2. Tutte le società tranne la società semplice, anche se non svolgono attività commerciale 3. I consorzi tra imprenditori con attività esterna 4. I gruppi europei d'interesse economico con sede in Italia 5. Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale 6. Le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto principale della loro attività. 	<p style="text-align: center;">Sei sezioni speciali :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Degli imprenditori agricoli individuali, dei piccoli imprenditori commerciali, delle società semplici e degli artigiani.</u> 2. <u>Delle società tra professionisti.</u> In tale sezione si iscrivono le società tra avvocati e professionisti con efficacia di pubblicità notizia. 3. <u>Dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento:</u> è la sezione dedicata alla pubblicità dei legami societari di gruppo. 4. <u>Delle imprese sociali</u> 5. <u>Degli atti di società di capitali in lingua straniera,</u> dove le società di capitali possono pubblicare la traduzione di atti per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito. 6. <u>Delle start-up innovative e degli incubatori certificati</u>

Atti da registrare



Sono specificati da una serie di norme e sono diversi a seconda della struttura soggettiva dell'impresa. Riguardano:

- Gli elementi d'individuazione dell'imprenditore e dell'impresa:
 - Dati anagrafici dell'imprenditore
 - Ditta
 - Oggetto
 - Sede principale ed eventuali sedi secondarie dell'impresa
 - Inizio e fine dell'attività
- La struttura e l'organizzazione della società:
 - Atto costitutivo e sue modificazioni
 - Nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci, dei liquidatori

Procedimento



Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l'impresa ha la sede e, per agevolare le ricerche da parte dei terzi, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato il registro presso il quale l'iscrizione è avvenuta.

L'iscrizione è eseguita su domanda dell'interessato, ma può avvenire anche di ufficio se l'iscrizione è obbligatoria e l'interessato non vi provvede. È eseguita mediante inserimento dei dati nella memoria dell'elaboratore elettronico e i dati sono messi a disposizione del pubblico sui terminali per la visione diretta. Prima di procedere all'iscrizione, però, l'ufficio del registro deve controllare che la documentazione è formalmente regolare e l'esistenza e la veridicità dell'atto o del fatto. Ciascun ufficio rilascia certificati e copie di atti tratti nei propri archivi informatici.

Se l'iscrizione non è avvenuta secondo le modalità richieste dalla legge, oppure se l'impresa ha definitivamente cessato l'attività allora di ufficio può essere disposta la cancellazione dell'iscrizione. L'ufficio invece non può rilevare eventuali cause di nullità o di annullabilità dell'atto.

Se l'iscrizione al registro delle imprese viene richiesta con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro deve procedere all'iscrizione immediata.

L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative.

5.2. Le Scritture Contabili

<i>Fonti</i>	<i>Funzione</i>
Art. 2214 – 2220 Redazione e conservazione delle scritture giuridiche e contabili	Rappresentazione e ricostruzione ex post dell'attività di impresa
Art. 2261-2302 Obbligo di rendiconto nella società semplice e della tenuta delle scritture contabili nelle società di forma commerciale	Informazione vs. Fisco Terzi Imprenditore Soci Creditori
Art. 2423-2435 bis Obbligo di redazione del Bilancio nelle società di capitali e pubblicità dello stesso nel Registro Imprese	Elementi di prova in caso di controversia (artt. 2709-2711)

Il libro degli inventari si chiude con il bilancio complessivo dello stato patrimoniale e del conto economico (sistematico-analitico).

Il bilancio ha diverse funzioni:

- Rappresenta il documento grazie al quale i proprietari possono formulare le proprie valutazioni sulla gestione.
- È uno strumento di informazione indispensabile per il mercato.
- È importante per gli organi pubblici per ragioni fiscali o amministrative.

Il bilancio d'esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla nota integrativa.

L'imprenditore individuale e le società personali di forma commerciale per il bilancio devono stilare la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite, mentre le società di capitali devono redigere anche la nota integrativa.

I bilanci devono essere obbligatoriamente completati da:

- Relazione Amministratori sulla gestione
- Relazione Sindaci

Bilancio

Stato Patrimoniale

È una fotografia del patrimonio della società a fine esercizio. È redatto secondo uno schema a sezioni contrapposte, confrontando le attività con le passività alla data di chiusura dell'esercizio. Le voci dell'attivo rappresentano gli investimenti della società, le voci del passivo si distinguono in mezzi propri e di terzi.

<i>Attività</i>	<i>Passività</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizzate • Correnti 	<ul style="list-style-type: none"> • Patrimonio vincolato • Prestiti a lungo termine • Passività correnti

Conto Economico

Consente di misurare come varia l'ammontare del patrimonio in un determinato periodo e con riferimento ad una particolare attività. Si elencano a scalare ricavi e costi di competenza dell'esercizio, che per differenza algebrica determinano il risultato di esercizio: l'utile, se i ricavi sono superiori ai costi, la perdita viceversa.

Nota integrativa

È la didascalia delle due rappresentazioni, è un documento esplicativo e complementare rispetto allo Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Altre Scritture

- **Libro Mastro:** vengono registrate le singole operazioni non cronologicamente ma sistematicamente (per tipo di operazione, per cliente...)
- **Libro Cassa:** contiene le entrate e le uscite di denaro.
- **Libro Magazzino:** registra le entrate e le uscite di merci.
- Libri e scritture contabili previsti dalla legislazione tributaria (registro di magazzino, libri necessari per l'accertamento dell'iva) e lavoristica (libro unico del lavoro).

5.3. La Rappresentanza Commerciale

5.3.1. Ausiliari dell'imprenditore commerciale e rappresentanza

L'imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti:

- *Ausiliari Interni o Subordinati*: soggetti stabilmente inseriti nell'organizzazione aziendale legati all'imprenditore tramite rapporti di lavoro subordinato.
- *Ausiliari Esterni o Autonomi*: soggetti esterni all'organizzazione che collaborano con l'imprenditore, in modo occasionale o stabile, sulla base di contratti di varia natura: mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione.

Rappresentanza Commerciale: in entrambi i casi, la collaborazione può riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per conto dell'imprenditore. Quando si tratta di atti inerenti all'esercizio d'impresе commerciali eseguiti da figure ausiliarie interne (Institori, Procuratori e Commessi), la rappresentanza commerciale è regolata da norme speciali **Art. 2203-2213 c.c.**

Institori, Procuratori e Commessi sono automaticamente investiti del:

- *Potere di rappresentanza dell'imprenditore*
- *Potere di rappresentanza ex lege* commisurato al tipo di mansione che la qualifica comporta.

Le tre figure ausiliarie si differenziano fra loro per la diversa posizione nell'impresa, e quindi per la diversa ampiezza nel rispettivo potere rappresentativo.

Chi conclude affari con uno di tali ausiliari dell'imprenditore commerciale dovrà verificare se l'imprenditore ha modificato, con atto espresso e reso pubblico, i loro naturali poteri rappresentativi. Non dovrà invece verificare se la rappresentanza è stata loro conferita.

5.3.2. L'Institore

Art. 2203 c.c.: *Preposizione Institoria*

"E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che la nella procura sia diversamente disposto."

L'institore è nel linguaggio comune il direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo.

È di regola un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al vertice della gerarchia del personale:

- *Vertice assoluto*: l'institore è preposto all'intera impresa, quindi dipende solo dall'imprenditore
- *Vertice relativo*: l'institore è preposto ad una filiale o ad un ramo dell'impresa, quindi potrà eventualmente trovarsi in posizione subordinata anche rispetto ad un altro institore.

Poteri

L'institore deve essere stato investito dall'imprenditore del **potere di**

Art. 2209 c.c.: Procuratori

"le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso."

I procuratori sono quindi degli ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto all'instatore:

- A differenza dell'instatore:
 - Non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo o di una sede secondaria,
 - Pur essendo degli ausiliari con funzioni direttive, il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo nell'impresa (direttore del settore acquisti, dirigente del personale, direttore del settore pubblicità).
- Son ex lege investiti di un potere di rappresentanza generale dell'imprenditore, cioè hanno potere decisionale autonomo ma solo per quanto concerne la loro specifica area di operazione.
Es: il dirigente del settore acquisti potrà compiere tutti gli atti che concernono il suo settore ma non ha alcun potere né decisionale né di rappresentanza ad esempio nel settore della pubblicità.
- Non ha la rappresentanza processuale né attiva né passiva dell'imprenditore.
- Non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili.
- L'imprenditore non risponde per gli atti compiuti da un procuratore che non opera a suo nome

5.3.4. Il Commesso

Art. 2210 c.c.: Poteri dei commessi dell'imprenditore

"I commessi dell'imprenditore, salvo le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati."

I commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate le mansioni esecutive o materiali che li pongono in contatto con i terzi.

Es: commesso di negozio, impiegato di banca, cameriere

Ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento. I commessi:

- Non possono fare ai clienti sconti o dilazioni e non possono richiedere il prezzo di merci che non consegnano.
- Se preposti alla vendita nei locali dell'impresa non possono riscuotere i pagamenti delle merci al di fuori del locale, né possono riscuotere all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa.

L'imprenditore può ampliare o limitare questi poteri. Non è previsto un sistema di pubblicità legale, quindi le limitazioni potranno essere utilizzate dai terzi solo se sono portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei (avvisi affissi nei locali di vendita), o se si prova l'effettiva conoscenza.

Trasferimento d'azienda → Qualsiasi operazione che in seguito a cessione contrattuale o fusione (o scissione) comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. **Art. 2112 4° comma**

Il trasferimento a titolo definitivo (vendita) o temporaneo (affitto) dell'azienda sono regolati dalla normativa per favorire la conservazione dell'unità economica, dell'efficienza e della funzionalità dei complessi produttivi, del valore di avviamento dell'azienda e per tutelare tutti coloro che hanno fatto affidamento sull'azienda e sul suo valore (acquirente, lavoratori, creditori).

La forma specifica per il contratto di trasferimento è la forma scritta, richiesta tuttavia solo a fini probatori. La forma scritta a pena di nullità (o la scrittura autenticata o l'atto pubblico) può essere necessaria solo per trasferire validamente determinati beni (es. beni immobili che compongono l'azienda) oppure perché richiesta per la validità del contratto di trasferimento utilizzato.

6.2. La circolazione dell'azienda. Oggetto e forma

La **proprietà** dell'azienda si può **trasferire**:

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Atto tra vivi a titolo oneroso (dietro corrispettivo) → | Vendita o scambio | <i>Beni mobili</i> → il trasferimento avviene in forma libera |
| | Conferimento in società | <i>Beni immobili</i> → forma scritta
<i>Società di persone</i> → forma libera
<i>Società di capitali</i> → atto pubblico |
| <ul style="list-style-type: none"> • Atto tra vivi a titolo gratuito → | Donazione | <i>Atto pubblico</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mortis causa | | |

Il **godimento** dell'azienda può essere **traferito o costituito**:

- | | | |
|---|-----------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • A titolo di diritto reale → | Usufrutto | Atto pubblico |
| <ul style="list-style-type: none"> • A titolo di rapporto obbligatorio → | Affitto | Meno di 9 anni → forma libera
Più di 9 anni → forma scritta |

Per aversi il trasferimento di azienda non è necessario che l'atto comprenda l'intero complesso aziendale, cioè tutti gli elementi attualmente utilizzati dal trasferente nella propria azienda.

La disciplina di trasferimento di azienda è applicabile anche quando l'imprenditore trasferisce un ramo particolare dell'azienda. È necessario però che l'insieme di beni trasferiti siano sufficienti per poter effettuare una determinata attività d'impresa, anche diversa da quella originaria, cioè è necessario che i beni esclusi dal trasferimento non siano fondamentali per svolgere l'attività, come ad esempio succederebbe se si escludesse dal trasferimento il brevetto industriale su cui si fonda l'attività d'impresa.

Le forme da osservare nel trasferimento dell'azienda sono fissate dall'art. 2556:

- **Validità:** I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o la concessione in godimento dell'azienda sono validi solo se stipulati con l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
Così per il trasferimento in proprietà all'acquirente degli immobili aziendali di proprietà dell'alienante sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità (art. 1350).
- **Prova:** Solo per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale è previsto che ogni atto di disposizione dell'azienda deve essere provato per iscritto.
- **Pubblicità:** Sempre per le imprese soggette a registrazione, il contratto di trasferimento deve essere sempre redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere depositato a cura del notaio nel termine di trenta giorni.

6.4. La successione nei contratti aziendali

Art. 2558 c.c.: *Successione nei contratti*

"Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa."

Nella cessione del contratto, gli attori della vicenda contrattuale sono:

- *Cedente o alienante:* colui che cede il contratto
- *Cessionario o acquirente:* la nuova parte contrattuale che sostituisce il cedente
- *Contraente Ceduto o terzo contraente:* il contraente originario che non muta la sua posizione

Secondo questo articolo:

- A. Il trasferimento automatico indica che non è necessario il consenso del contraente ceduto. Un'espressa pattuizione fra l'alienante e l'acquirente è perciò necessario solo se si vuole escludere la successione in uno o più contratti in corso di esecuzione.
- B. Solo i contratti fondati sulle qualità personali del terzo contraente necessitano di una manifestazione di consenso del terzo per poter 'seguire' l'azienda (contratti personalissimi). Se invece il contratto è stipulato con un imprenditore ed ha per oggetto prestazioni non personali inerenti all'esercizio di impresa, allora non è necessario il consenso del contraente ceduto per il trasferimento del contratto perché la successione avviene ex lege con il trasferimento dell'azienda.
- C. Il terzo contraente può recedere dal contratto e quindi sciogliersi dal vincolo contrattuale con l'acquirente, ma solo se sussiste una giusta causa provata dal terzo contraente.
Es: il terzo contraente deve provare che le qualità personali dell'imprenditore acquirente o un mutamento nelle caratteristiche dell'organizzazione influenzano le condizioni contrattuali o la stessa stipulazione del contratto.

L'articolo 2558 non si applica ai contratti di carattere personale per i quali è necessaria un'espressa pattuizione contrattuale fra alienante e acquirente dell'azienda e il consenso del contraente ceduto.

6.5. I crediti e i debiti aziendali

L'Art. 2558 si applica ai *contratti non integralmente eseguiti* dall'imprenditore alienante ed il terzo contraente al momento del trasferimento dell'azienda, cioè quei contratti in cui a prestazioni promesse e non ancora eseguite da parte dell'imprenditore alienante corrispondono prestazioni promesse e non ancora eseguite della controparte.

Se invece l'alienante ha già adempiuto le obbligazioni a suo carico, avrà un **credito** a suo favore nei confronti del terzo.

Es: l'imprenditore ha venduto al terzo contraente della merce con pagamento differito, cioè la merce viene pagata dopo la sua consegna e al momento del trasferimento questa non è ancora stata pagata.

Viceversa, ci sarà un **debito** dell'imprenditore se il terzo contraente abbia integralmente eseguito le proprie prestazioni.

Es: l'imprenditore ha acquistato delle materie prime ma non le ha ancora pagate.

Dei debiti di lavoro, quindi, l'acquirente dell'azienda risponde in solido con l'alienante, anche se questi non risultano dalle scritture contabili, ed anche se l'acquirente non ne ha avuto conoscenza all'atto del trasferimento.

6.6. Usufrutto e affitto dell'azienda

Differenza tra usufrutto e affitto: L'affitto è un contratto con il quale il proprietario concede ad un altro soggetto l'uso di una cosa, di solito per un tempo determinato, dietro pagamento di un canone.

L'usufrutto è un diritto reale (cioè, in parole povere, una forma minore e limitata di proprietà). Quando viene costituito un diritto di usufrutto, il diritto di proprietà viene come "suddiviso" fra due soggetti: l'usufruttuario, che può godere della cosa come se ne fosse il proprietario, per esempio può usarla per sé oppure affittarla ad altri, ed è tenuto a mantenerla, a pagare tutte le spese ordinarie e le tasse, ma non può venderla, né distruggerla; e il nudo proprietario, che non può fare niente, non paga nessuna spesa (salvo quelle straordinarie), ma rimane...proprietario. Quando l'usufrutto cessa, perché è stato stabilito un termine di durata o perché l'usufruttuario muore, il nudo proprietario ritorna ad essere automaticamente proprietario pieno.

Art. 2561 c.c.: Usufrutto dell'azienda

"L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 1015.

La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto."

Questo articolo riconosce all'usufruttuario particolari poteri e doveri sia per consentire all'usufruttuario la libertà operativa necessaria per gestire in modo opportuno l'azienda, sia per tutelare gli interessi del concedente che, essendo ancora il proprietario dell'impresa ed essendo che a lui l'impresa tornerà nel momento in cui finirà il contratto di usufrutto, ha l'interesse che la sua azienda venga mantenuta efficiente e in buone condizioni.

L'usufruttuario:

- Deve esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue.
 - Deve condurre l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
 - Può godere dei beni aziendali e può disporre nei limiti segnati dalle esigenze di gestione.
 - Può acquistare ed immettere nell'azienda nuovi beni, che diventeranno di proprietà del proprietario e di cui l'usufruttuario può godere e disporre.
- Bisogna quindi effettuare un inventario all'inizio e alla fine dell'usufrutto e la differenza tra i due verrà poi regolata in denaro al termine dell'usufrutto.

La violazione degli obblighi o la cessazione arbitraria della gestione dell'azienda determinano la cessazione dell'usufrutto per abuso dell'usufruttuario.

Secondo l'**Art. 2562**, la disciplina prevista per l'usufrutto si applica anche per l'affitto di azienda.

7. I SEGNI DISTINTIVI

Sono i segni distintivi dell'imprenditore:

- **Ditta** → contraddistingue la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa.
- **Insegna** → individua i locali in cui l'attività d'impresa è esercitata.
- **Marchio** → individua e distingue i beni o i servizi prodotti.
- **Nome a dominio (domain name)** → individua un sito internet usato nell'attività economica.

La funzione dei segni distintivi è quella di favorire la formazione ed il mantenimento della clientela, in quanto consentono ai consumatori di distinguere fra i vari operatori economici e di operare scelte consapevoli.

I segni distintivi sono molto importanti perché favoriscono molti interessi:

- Gli imprenditori hanno l'interesse di:
 - Evitare che i loro concorrenti usino dei segni simili che possano sviare la clientela.
 - Poter liberamente cedere ad altri i propri segni distintivi, in modo da sfruttare il valore economico derivante dal legame che spesso si crea tra clientela ed impresa.
 - Avere la massima libertà e tutela.
- Le persone che entrano in contatto con gli imprenditori (fornitori, finanziatori, consumatori) hanno l'interesse di conoscere l'identità dell'imprenditore stesso e la provenienza dei prodotti.
- L'interesse che la competizione concorrenziale si svolga in modo ordinato e leale.

Ditta	· Art. 2563-2567 c.c.	
Insegna	· Art. 2568 c.c.	
Marchio	Nazionale	· Art. 2569-2674 c.c. · d.lgs. 10/2/2005 n. 30: Codice della Proprietà Industriale
	Comunitario	· Regolamento Ce 26/2/2009 n. 207
Nome a Dominio	· Art. 22,118,133 Codice della Proprietà Industriale	

Da tali discipline derivano alcuni principi comuni:

1. L'imprenditore ha ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi, ma deve rispettare le regole di verità, novità e capacità distintiva in modo da evitare inganno e confusione sul mercato.
2. L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi, ma non può impedire che altri adottino il suo stesso segno distintivo quando, per la diversità dell'attività d'impresa o per la diversità dei mercati serviti, non vi è pericolo di confusione e di sviamento della clientela.
3. L'imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi, ma non in modo incondizionato perché l'ordinamento tende ad evitare che la circolazione dei segni distintivi possa trarre in inganno il pubblico.

7.2. Il Marchio

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa. È il più importante dei segni distintivi perché è il principale simbolo di collegamento tra produttori e consumatori e svolge un ruolo centrale nella formazione e nel mantenimento della clientela. Inoltre ha la funzione di differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti, infatti grazie al marchio il pubblico può riconoscere con facilità i prodotti provenienti da una determinata fonte di produzione e può selezionarli in base alla qualità o al prezzo.

Alcuni marchi assumono molta importanza e una forte forza attrattiva per i consumatori, quindi i titolari di marchi celebri sono interessati a far sì che questi non vengano usati da altri produttori anche per prodotti molto diversi da quelli da loro immessi sul mercato. Per questo motivo oggi la disciplina ha esteso la tutela dei *marchi celebri* oltre i limiti segnati dalla necessità di evitare confusione tra i prodotti affini.

7.2.1. I tipi di marchio

I marchi possono essere classificati e raggruppati secondo diversi criteri:

	Marchio di fabbrica e di commercio:	Il marchio di fabbrica è il marchio del fabbricante del prodotto. Se un prodotto subisce più fasi di lavorazione oppure è il risultato dell'assemblaggio di più parti, allora questo può avere più marchi di fabbrica. Se il fabbricante e il commerciante/ distributore/rivenditore finale sono diversi, allora il prodotto può avere sia il marchio di fabbrica che il marchio del commerciante. Il rivenditore non può sopprimere il marchio del produttore.
<i>Natura dell'attività svolta dal titolare del marchio</i>	Marchio di servizio:	Viene utilizzato dalle imprese che producono servizi con scopo pubblicitario, vengono apposti sui materiali che servono per la produzione del servizio o sulle divise del personale.
	Marchio generale:	E' generale il marchio che viene usato dall'imprenditore per tutti i propri prodotti.
	Marchi speciali:	Sono marchi diversi utilizzati dallo stesso imprenditore che vuole differenziare i diversi prodotti della propria impresa o anche tipi diversi dello stesso prodotto per sottolineare ai consumatori le relative diversità qualitative. È possibile utilizzare contemporaneamente sia il marchio generale che più marchi speciali. Es.: FIAT-Panda, FIAT-Punto
<i>Composizione del marchio</i>	Marchio denominativo:	Marchio costituito solo da parole. Può coincidere con la stessa ditta o con il nome civile dell'imprenditore.
	Marchio figurativo:	Marchio costituito anche o esclusivamente da figure, lettere, cifre, disegni, colori o suoni.
	Marchio di forma o tridimensionale	Marchio costituito dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso. Non possono essere registrate come marchi le forme imposte dalla natura stessa del prodotto e quelle che danno un valore sostanziale al prodotto.
Marchio collettivo:		Il titolare del marchio è un soggetto che svolge la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Es.: consorzio fra imprenditori o associazione. Tale marchio non viene utilizzato dall'ente ma concesso in uso a produttori o commercianti consociati. Es.: pura lana vergine, prosciutto cotto di Parma. Sono in genere usati in aggiunta a quelli individuali ed hanno una funzione di garanzia della qualità o della provenienza del prodotto.

7.2.3. Il marchio registrato

Un marchio può essere registrato a:

- *Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* → Registrazione nazionale → Durata di dieci anni rinnovabile per un numero illimitato di volte
- *Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale di Ginevra* → Registrazione internazionale
- *Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno di Alicante* → Marchio comunitario

La registrazione attribuisce al titolare del marchio il diritto all'uso esclusivo dello stesso nel territorio in cui è stato registrato. Il diritto di esclusiva del marchio vale per i prodotti identici e per quelli affini, cioè per tutti i prodotti in fatto destinati alla stessa clientela o al soddisfacimento di bisogni identici o complementari. Un altro imprenditore può invece registrare lo stesso marchio per prodotti del tutto diversi.

Per i marchi celebri è vietato l'uso dello stesso marchio anche per prodotti non affini. L'uso di tali marchi da parte di altri imprenditori costituisce usurpazione dell'altrui fama e può facilmente determinare equivoci sulla reale fonte di produzione.

Il diritto di esclusiva sul marchio registrato decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all'ufficio brevetti, quindi il titolare del marchio registrato è tutelato ancor prima che inizi ad utilizzarlo.

La tutela cessa se il marchio viene dichiarato nullo o se decade.

Nullità: il marchio viene dichiarato nullo perché per difetto originario di uno dei requisiti essenziali.

Decadenza: un marchio può decadere se non viene utilizzato per cinque anni o se avviene la volgarizzazione del marchio, ciò avviene se esso diventa denominazione generica di quel determinato prodotto perdendo così la propria capacità distintiva.

Es.: Nylon, Biro.

Diritti titolati → Si acquisiscono con la registrazione o brevettazione

- Marchi registrati
- Disegni e modelli di utilità e modelli ornamentali
- Invenzioni (brevetti)
- Topografie di prodotti a semiconduttori
- Nuove varietà vegetali

Sanzioni

Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente. Il titolare può promuovere contro chi utilizza il suo marchio l'azione di contraffazione, per far sì che questi interrompa gli atti che violano i suoi diritti e rimuova gli effetti degli stessi attraverso la distruzione delle cose materiali per mezzo delle quali è stata attuata la contraffazione. Il titolare può anche essere risarcito dei danni se sussiste dolo o colpa del contraffattore.

Le sanzioni possono essere:

- *INIBITORIA:* ordine di cessare la fabbricazione, il commercio, l'uso
 - *PENA PECUNIARIA* per ogni violazione successiva all'inibitoria
 - *DISTRUZIONE* delle cose oggetto della violazione
 - *ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ o SEQUESTRO* delle stesse
 - *PUBBLICAZIONE* del provvedimento del giudice
 - *RISARCIMENTO DEL DANNO*
- + *Sanzioni penali per la contraffazione e la pirateria o violazione di obblighi di fedeltà*

La violazione dei diritti di proprietà industriale titolati e non titolati, oltre alla tutela specifica contenuta nel codice civile o nel codice della proprietà industriale, può essere repressa ricorrendo alla disciplina della concorrenza sleale (art. 2598 ss. c.c.) in quanto l'uso indebito dei diritti ip è uno degli strumenti con i quali si può danneggiare l'altrui impresa con una concorrenza scorretta.

7.3. L'insegna

L'insegna contraddistingue i locali dell'impresa o l'intero complesso aziendale.

L'insegna non può essere uguale o simile a quella già utilizzata da un altro imprenditore concorrente, in tal caso dovrà essere differenziata per evitare confusione nel pubblico.

L'insegna:

- Deve essere lecita.
- Non deve contenere indicazioni che possano trarre in inganno il pubblico circa l'attività o i prodotti.
- Deve avere sufficiente capacità distintiva.

Se l'imprenditore utilizza un'insegna con indicazioni generiche (Es.: bar, panificio, pizzeria), allora esso non sarà tutelato contro l'altrui imitazione. Se invece l'insegna è originale per via della composizione grafica o dei colori utilizzati, allora l'imprenditore potrà chiedere all'imitatore di modificare la propria insegna.

Il trasferimento dell'insegna non è regolato da nessuna disciplina ma può ritenersi lecito il trasferimento o la licenza non esclusiva ed il conseguente cospo del diritto sull'insegna.

7.4. I Brevetti per invenzione

L'invenzione industriale, che può essere di prodotto o di processo, rappresenta l'oggetto del diritto di brevetto.

I requisiti che un'invenzione deve avere per essere brevettata e quindi essere protetta sono:

- 1) Novità:** l'invenzione non deve essere stata resa nota precedentemente alla brevettazione e non deve già esistere nello stato della tecnica (novità estrinseca).
- 2) Originalità:** per una persona esperta del ramo, l'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica (novità intrinseca).
- 3) Liceità:** l'attuazione dell'invenzione non deve essere contraria alla legge o al buon costume.
- 4) Industrialità:** l'oggetto dell'invenzione deve poter essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
- 5) Sufficiente descrizione:** la domanda di brevetto deve essere corredata da una descrizione dell'invenzione che deve essere sufficientemente chiara e completa perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e verificarla.

Se manca uno dei requisiti essenziali, il brevetto è nullo, mentre il brevetto decade se:

- Il titolare non ha attuato l'invenzione nei successivi due anni.
- Il titolare non ha pagato i diritti annuali all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Non sono, quindi, considerate invenzioni:

- Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici.
- I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i programmi di elaboratore.
- Le presentazioni di informazioni.
- I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico.
- Le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici.

Il brevetto per invenzioni industriali dura 20 anni dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato.

7.6. Il segreto industriale

Sono tutelate le informazioni aziendali e le conoscenze o esperienze tecnico-industriali (**Know How**), comprese quelle commerciali, a condizione che:

- Si tratti di informazioni segrete (non generalmente note o facilmente accessibili per un operatore del settore).
- Abbiano un valore economico in relazione alla loro segretezza.
- Siano sottoposte a misure di protezione sia con strumenti tecnici che giuridici (**Es.:** Marcature sui documenti, credenziali riservate di accesso, accordi di confidenzialità, protocolli)

Sono esempi di informazioni tutelabili come Know How:

- Informazioni sui prodotti o i procedimenti.
- Liste clienti e fornitori.
- Modulistica e procedure per ottenere certificazioni di qualità.
- Progetti di ricerca e sviluppo.
- Strategie di marketing.
- Analisi di mercato.
- Metodi di formazione dei prezzi.
- Strategie di comunicazione promozionale e pubblicitarie.

Sezione VII

Informazioni segrete

Art. 98 CPI: *Oggetto della tutela*

"Il legittimo detentore delle informazioni ed esperienze aziendali ha il diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di

- a) Acquisire*
- b) Utilizzare*
- c) rivelare*

in modo abusivo tali informazioni a meno che il terzo le abbia conseguite in modo indipendente (reverse engineering)."

In caso di violazione si applicano:

- Le sanzioni previste per la concorrenza sleale
- Le sanzioni penali a carico di chi viola i doveri di riservatezza (es. violazione del segreto professionale o divulga segreti industriali)
- Le sanzioni disciplinari per il lavoratore infedele (**Art. 2105 c.c.**)
- Il risarcimento danni, es. violazione di un patto di non concorrenza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (**Art. 2125 c.c.**)

8.1.2. Le singole fattispecie

I fenomeni rilevanti per la disciplina monopolistica nazionale e comunitaria sono:

1. **Intese restrittive della concorrenza**

Sono comportamenti concordati tra imprese volti a limitare la propria libertà di azione sul mercato.

Sono vietate le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o comunitario o in una sua parte rilevante.

Sono lecite le intese minori che non incidono in modo rilevante sull'assetto concorrenziale del mercato.

Sanzioni:

L'Autorità dichiara nulla l'intesa vietata, adotta i provvedimenti necessari per rimuovere gli effetti anticoncorrenziali creatisi e emette le relative sanzioni pecuniarie. L'Autorità può concedere sanzioni temporanee per le intese che migliorano le condizioni di offerta del mercato e producono beneficio per i consumatori.

2. **Abuso di posizione dominante**

Un'impresa gode di una posizione dominante se è in grado di esercitare una forte influenza sul mercato e se può agire senza dover tener conto delle reazioni dei concorrenti.

Non è vietata l'acquisizione di una posizione dominante ma è vietato lo sfruttamento abusivo di tale posizione con comportamenti capaci di limitare la concorrenza.

Ad un'impresa in posizione dominante è vietato di:

- a. Imporre prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi.
- b. Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato.
Es.: rifiuto di vendere pezzi di ricambio ad imprese che non fanno parte della propria rete distributiva.
- c. Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.
Es.: adottare prezzi diversi.

Sanzioni:

L'Autorità competente ne ordina la cessazione, infligge sanzioni pecuniarie e, se l'impresa dominante continua ad avere comportamenti vietati, allora può anche disporre la sospensione dell'attività fino a trenta giorni.

3. **Abuso di dipendenza economica**

È vietato l'abuso dello stato di dipendenza economica, cioè la situazione in cui un'impresa sia in grado di terminare nei rapporti commerciali con un'altra un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. In questa situazione si possono trovare ad esempio un'impresa cliente o fornitrice rispetto ad una o più imprese anche in posizione non dominante sul mercato.

Sanzioni:

L'Autorità garante dichiara nullo il patto attraverso il quale si realizza l'abuso, applica le sanzioni previste per l'abuso di posizione dominante se giudica che l'abuso di dipendenza economica abbia influenzato la concorrenza.

8.2. Le limitazioni della concorrenza

8.2.1. Limitazioni pubblicistiche e monopoli legali

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 42.:

"La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità."

Art. 43:

"A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale."

Quindi la libertà d'iniziativa economica privata e la libertà di concorrenza possono essere comprese e limitate dai pubblici poteri, come succede con la costituzione per legge di monopoli pubblici o di monopoli fiscali.

Monopolio pubblico: vengono creati in settori predeterminati dalla Costituzione: servizi pubblici essenziali, fonti di energia, preesistenti situazioni di monopolio di fatto.

Monopolio fiscale: vengono determinati con lo scopo di procurare entrate allo Stato.

Secondo l'**art. 2597 c.c. Obbligo di contrattare nel caso di monopolio**, chi opera in regime di monopolio ha due obblighi:

1. Obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni e di soddisfare le richieste che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa
2. Obbligo di rispettare la parità di trattamento tra i diversi richiedenti. Questo però non implica che le condizioni contrattuali debbano essere necessariamente le stesse per tutti gli utenti, il monopolista può prevedere anche modalità e tariffe differenziate.

8.2.2. Limitazioni convenzionali alla concorrenza

L'**art. 2596 Limiti contrattuali della concorrenza** consente la stipulazione di accordi restrittivi della concorrenza se questi rispettano tre regole:

1. Il patto che limita la concorrenza deve essere approvato per iscritto.
2. L'accordo è valido solo se circoscritto ad un determinato ambito territoriale o ad un determinato tipo di attività, quindi non si può vietare al soggetto di svolgere altre attività professionali non comprese nell'accordo.
3. I patti possono durare al massimo cinque anni. Anche i patti di durata maggiore o di durata indeterminata sono validi per cinque anni.

- Non sempre costituisce invece atto di concorrenza sleale la pubblicità comparativa: pubblicità che identifichi in modo esplicito o implicito un concorrente e i beni o servizi da lui offerti.

La comparazione è lecita quando:

- È fondata su dati veri ed oggettivamente verificabili
- Non genera confusione sul mercato
- Non comporta discredito o denigrazione del concorrente.
- Quando non procura all'autore della pubblicità un indebito vantaggio tratto dall'altrui notorietà.

2. Atti di confusione: non è lecito attirare a sé l'altrui clientela utilizzando mezzi che possono trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti e sull'identità dell'imprenditore. Tali mezzi sono sleali perché sfruttano il successo conquistato dai concorrenti.

Sono atti di confusione:

- a. Usare nomi o segni distintivi che possono produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri.
- b. Imitare i prodotti o le attività di un altro concorrente, cioè riprodurre le forme esteriori dei prodotti altrui (confezioni, involucri....) in modo da indurre il pubblico a supporre che i due prodotti provengano dalla stessa impresa.

3. Atti di denigrazione: diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sulle attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito.

Es: pubblicità iperbolica o superlativa: si tende ad insinuare l'idea che il proprio prodotto sia il solo a possedere specifiche qualità o determinati pregi che invece vengono implicitamente negati ai prodotti dei concorrenti.

4. Atti di vanteria: appropriarsi dei pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.

Questi ultimi due atti di concorrenza sleale hanno lo scopo di falsare gli elementi di valutazione del pubblico attraverso comunicazioni indirizzate a terzi e pubblicità.

- **Art. 2599-2600:** le sanzioni previste per gli atti di concorrenza sleale sono:
 - **INIBITORIA:** Per ottenerla è sufficiente dimostrare che i comportamenti rientrano tra gli atti di concorrenza sleale indicate. Il giudice che accerta la violazione ne inibisce la continuazione e dispone provvedimenti opportuni per eliminarne gli effetti.
 - **RISARCIMENTO DEL DANNO:** Può essere chiesto se il comportamento dannoso è compiuto con dolo o colpa. La colpa però è presunta e l'autore del comportamento deve dimostrare la mancanza di colpa o dolo. Se c'è il dolo o la colpa può essere disposta la **PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA**.
- **Art. 2601:** l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa dagli imprenditori, dalle associazioni professionali o dagli enti che rappresentano la categoria.

La disciplina ha lo scopo di tutelare l'interesse degli imprenditori a non vedere alterato il proprio guadagno a causa dei comportamenti sleali dei concorrenti, ma anche di tutelare l'interesse dei consumatori che potrebbero essere tratti in inganno dagli atti sleali, anche se essa prevede che a reagire siano solo gli imprenditori e non i consumatori (Art. 2601 c.c.).

A tutelare i consumatori contro gli inganni pubblicitari a cui le imprese spesso ricorrono per orientare la domanda verso i loro prodotti, sono stati pubblicate diverse norme:

- Codice di autodisciplina pubblicitaria
- Disciplina statale della pubblicità ingannevole e comparativa d.lgs. 2/8/2007 n. 145
- Disciplina contro le pratiche commerciali scorrette d.lgs. 2/8/2007 n. 146

Il controllo amministrativo contro la pubblicità ingannevole è affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ogni interessato può chiedere all'Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità non veritiera e corretta e le altre pratiche commerciali scorrette attuate nei confronti dei consumatori, e che ne siano eliminati gli effetti.

9. I CONSORZI TRA IMPRENDITORI

Art. 2602 c.c.: *Nozione e norme applicabili*

"Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese."

In base alla loro funzione, è possibile distinguere due tipi di consorzi:

- **Consorzi anticoncorrenziali**

Vengono creati con lo scopo di disciplinare, limitandola, la reciproca concorrenza fra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività simili.

Es: consorzio creato per limitare la produzione o gli scambi degli imprenditori concorrenti che ne fanno parte.

I consorzi di questo tipo, limitano la reciproca concorrenza, quindi sono più controllati e soggetti alla disciplina antimonopolistica in tema di intese, per evitare che questi sfocino nella creazione di monopoli di fatto contrastanti con l'interesse generale.
- **Consorzi di coordinamento**

Sono consorzi che nascono per svolgere determinate fasi delle rispettive imprese, sono cioè degli strumenti di cooperazione interaziendale che hanno lo scopo di ridurre i costi di gestione delle singole imprese consorziate. Sono comuni tra le imprese di piccole e medie dimensioni.

Es: più imprenditori si consorziano per acquistare in comune determinate materie prime, oppure creano un centro di vendita in comune dei propri prodotti per ridurre le spese generali di esercizio.

I consorzi di coordinamento vengono creati per rendere le imprese più competitive e favoriscono la concorrenza e la sopravvivenza delle piccole e medie imprese, quindi, a differenza dei consorzi anticoncorrenziali, questi sono agevolati e tutelati dal legislatore.

Consorzi anticoncorrenziali e consorzi di coordinamento dal punto di vista della disciplina del diritto privato sono regolati in modo tendenzialmente uniforme.

Sul piano civilistico, invece, bisogna fare un altro tipo di distinzione tra consorzi:

- **Consorzi con sola attività interna:**

Il compito di quest'organizzazione è quello di regolare i rapporti reciproci tra consorziati e nel controllare che ciò che è stato deciso venga rispettato da tutti. Quindi, non opera e non entra in contatto con i terzi.

Sono regolati attraverso una disciplina comune: **Art. 2603-2611 c.c.**
- **Consorzi con anche attività esterna:**

Come stabilito dall'Art. 2612, le parti istituiscono un ufficio comune destinato a svolgere attività con i terzi nell'interesse delle imprese consorziate.

Oltre ad essere disciplinati dagli **Art. 2603-2611 c.c.**, sono soggetti anche a disposizioni dedicate ai soli consorzi con attività esterna: **Art. 2612-2615 c.c.**

Art. 2605 c.c.: Controlla sull'attività dei singoli consorziati

"I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte."

Eventuali poteri aggiuntivi, articolazione, modalità di nomina di revoca e di esercizio delle funzioni dell'organo direttivo, possono essere arbitrariamente decisi nel contratto.

Art. 2606 c.c.: *Deliberazioni consortili*

"Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa."

Secondo questo articolo le decisioni relative all'oggetto del consorzio devono avere il consenso della maggioranza dei consorziati. Le delibere adottate a maggioranza possono essere impugnate dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni davanti all'Autorità giudiziaria, se queste non sono conformi alla legge o al contratto.

Secondo l'**Art. 2607**, invece, per modificare il contratto è richiesto il consenso di tutti i consorziati.

Art. 2610 c.c.: *Trasferimento dell'azienda*

"Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio."

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio"

Se l'azienda viene trasferita, l'acquirente entra automaticamente nel contratto di consorzio e, solo se sussiste una giusta causa, gli altri consorziati potranno escluderlo dal consorzio.

Il contratto di consorzio può sciogliersi solo per un consorziato per due motivi:

- Per volontà del consorziato → *Recesso*
- Per decisione degli altri consorziati → *Esclusione*. **Es.:** esclusione a causa dell'inadempimento degli obblighi consortili

Le cause di esclusione e di recesso devono essere indicate nel contratto e sono diverse dalle cause di scioglimento dell'intero contratto.

Art. 2611 c.c.: *Cause di scioglimento*

"Il contratto di consorzio si scioglie:

1. *per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;*
2. *per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;*
3. *per volontà unanime dei consorziati*
4. *per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa;*
5. *per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge*
6. *per le altre cause previste nel contratto*

L'Art. 2611 consente lo scioglimento con delibera maggioritaria dei consorziati quando sussiste una giusta causa, in mancanza, lo scioglimento anticipato dovrà essere deciso all'unanimità.

9.3. Le società consortili

Consorzi e società sono istituti diversi. Differenze tra:

Società e consorzio con sola attività interna:

Nel consorzio che svolge attività esclusivamente interna manca l'esercizio in comune di un'attività economica da parte dei consorziati, che è invece un elemento essenziale delle società.

Società e consorzio con attività esterna:

La differenza risiede nello scopo perseguito.

- ***Società lucrative e consorzi con attività esterna***

Scopo consortile: Il consorzio con attività esterna ha lo scopo di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate che poi vengono vendute ai consorziati stessi ad un prezzo calcolato in modo da coprire i costi di gestione e non di più, quindi il consorzio non ottiene nessun utile. Lo scopo è quindi quello di conseguire un vantaggio patrimoniale diretto nelle economie dei consorziati sotto forma di minori costi o di maggiori ricavi nella gestione delle proprie imprese.

Scopo lucrativo: il fine delle società lucrative (società di persone e società di capitali) è quello di produrre utili da distribuire tra i soci. Infatti una società per azioni, acquista merci per rivenderle sul mercato e ricavarne un guadagno da dividere tra i soci.

- ***Società cooperativa e consorzio con attività esterna***

Un consorzio può anche svolgere attività lucrativa con terzi. La distribuzione tra i soci degli utili è però sottoposta agli stessi limiti stabiliti dalla legge per le società cooperative.

Scopo mutualistico: le società cooperative perseguono lo scopo mutualistico, cioè tendono a procurare ai soci un vantaggio patrimoniale sotto forma di un risparmio di spesa o di un maggior guadagno personale, proprio come fanno i consorzi. Es.: cooperativa edilizia, cooperativa di lavoratori.

La differenza tra la mutualità consortile e la mutualità delle cooperative è che la mutualità consortile è più specifica e tipica, cioè l'interesse economico dei consorziati è tipicamente imprenditoriale e consiste nel migliorare l'efficienza e la capacità di profitto delle imprese consorziate.

Secondo l'Art. 2615-ter c.c. *Società consortili*, tutte le società lucrative tranne la società semplice possono assumere come oggetto sociale gli scopi di un consorzio indicati dall'Art. 2602.

È possibile quindi creare una società per azioni nel cui atto costitutivo si dichiara espressamente l'esclusiva finalità consortile e che la società non persegue lo scopo di conseguire utili da dividere tra i soci.

L'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare periodicamente contributi in denaro per far fronte alle esigenze di funzionamento dell'impresa consortile.

<i>Profitti e perdite</i>	<p>I profitti risultanti dall'attività del gruppo sono direttamente considerati profitti dei membri e ripartiti tra gli stessi secondo le proporzioni previste dal contratto o in parti uguali. Allo stesso modo i membri contribuiscono a coprire le perdite del Geie.</p>
<i>Responsabilità</i>	<p>Non è obbligatorio formare un fondo patrimoniale iniziale e il fondo eventualmente costituito non diventa un patrimonio autonomo.</p> <p>A differenza che per i consorzi non vi è nessuna distinzione fra obbligazioni contratte dal Geie e obbligazioni contratte dal singolo componente, quindi per tutte le obbligazioni rispondono solidalmente ed illimitatamente tutti i membri del gruppo.</p> <p>I creditori possono agire nei confronti dei membri solo dopo aver chiesto al gruppo di pagare e nel momento in cui il pagamento non sia stato effettuato entro un certo termine.</p> <p>Ogni nuovo membro risponde anche delle obbligazioni anteriori al suo ingresso e i membri che cessano di far parte del Geie, per recesso o esclusione, continuano a rispondere delle obbligazioni anteriori.</p>
<i>Fallimento</i>	<p>Il Geie che esercita attività commerciale è esposto al fallimento in caso di insolvenza. Il fallimento del Geie non determina però l'automatico fallimento dei suoi membri anche se responsabili illimitatamente. Gli organi del fallimento potranno chiedere ai membri del Geie il versamento delle somme necessarie per estinguere i debiti secondo la proporzione prevista dal contratto o in parti uguali.</p>

10.1. La nozione di società

La nozione legislativa del contratto di società è data dal seguente articolo:

Art. 2247 c.c.: Contratto di società

"Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili."

Le società sono quindi contratti plurilaterali (o bilaterali aperti) con comunione di scopo, richiede almeno due o più persone, e si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi che le distinguono dagli altri fenomeni associativi:

- a. I conferimenti dei soci.**
- b. L'esercizio in comune di un'attività economica.**
- c. Lo scopo di divisione degli utili.**

La costituzione di società da parte di una sola persona oggi è stata eccezionalmente prevista per la società a responsabilità limitata e per la società per azioni. (**Art. 2328 c.c. Atto costitutivo**)

In quanto contratto deve avere:

- *Forma*: libera salvo natura del conferimento.
- *Oggetto*: l'attività programmata (oggetto sociale).
- *Causa*: divisione degli utili.
- Le *obbligazioni dovute*: prestazioni (conferimenti) dei soci.

10.1.1. I conferimenti dei soci

I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di dotare la società di un capitale di rischio iniziale per lo svolgimento delle attività d'impresa. Ciascun socio quindi con il conferimento destina stabilmente parte della propria ricchezza personale all'attività comune.

In questo modo il socio si espone al rischio d'impresa:

- Rischio di non ricevere alcuna remunerazione se la società non consegue utili.
- Rischio di perdere tutto o parte del conferimento se la società subisce perdite.

L'oggetto e l'ammontare del conferimento possono essere diversi da socio a socio.

Secondo l'Art. 2247, pienamente valido per le società di persone e le società a responsabilità limitata, l'oggetto dei conferimenti può essere costituito da qualunque bene o servizio che le parti ritengono utile o necessario per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

Es.: denaro, beni in natura trasferiti in proprietà o concessi, prestazioni di attività lavorativa sia manuale che intellettuale.

Per le società di capitali e le società cooperative ci sono invece delle limitazioni, in quanto l'oggetto di conferimento non può essere costituito da prestazione d'opera o di servizi.

Patrimonio sociale: è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società.

Il patrimonio sociale è inizialmente costituito dai conferimenti effettuati o promessi dai soci, successivamente subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società. L'ammontare del patrimonio sociale è accertato periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio. Il patrimonio netto è la differenza positiva tra attività e passività.

Il godimento dei beni conferiti dai soci costituisce una comunione e non una società. Nel caso della comunione i creditori personali dei singoli comproprietari potranno liberamente aggredire la cosa comune per soddisfare il proprio credito, dato che la comunione non gode dell'autonomia patrimoniale.

Dalla comunione, però, è possibile passare alla società: quando più figli ereditano l'azienda paterna si ha la comunione, ma nel momento in cui i beni ereditati vengono utilizzati per proseguire l'attività d'impresa, allora la comunione si trasforma in società.

Società fra professionisti: hanno come oggetto unico ed esclusivo l'esercizio in comune dell'attività professionale agli stessi riservata per legge.

l'attività dei professionisti intellettuali è attività economica ma non è legislativamente considerata attività d'impresa. Una società fra professionisti per l'esercizio in comune della loro attività darebbe perciò vita ad un'ipotesi di società senza impresa.

Per anni l'ammissibilità della società fra professionisti è stata controversa, ma oggi è regolamentata dalla **legge 12-11-2011 n.183**, che consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali da parte degli iscritti in albi professionali.

Essa stabilisce:

- La denominazione della società deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
- Alla società possono partecipare, oltre ai soci professionisti, anche soci non professionisti per la fornitura di prestazioni tecniche o per finalità di investimento, quindi possono partecipare anche soci capitalisti. Per evitare che i soci capitalisti assumano il sopravvento sui soci professionisti, è però stabilito che il numero e la partecipazione al capitale di questi ultimi deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisione dei soci. Se viene meno questa condizione, la prevalenza dei soci professionisti deve essere ristabilita entro sei mesi, altrimenti la società si scioglie e deve essere cancellata d'ufficio dall'albo dei professionisti a cui è iscritta.
- L'atto costitutivo della società tra professionisti deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci, ma possono essere costituite anche *società multiprofessionali*, in cui i soci svolgono attività professionali diverse.
- *Principio di esclusività della partecipazione:* un socio professionista non può partecipare ad un'altra società tra professionisti.
- Il socio professionista deve osservare il codice deontologico del proprio ordine. Il codice deontologico è un codice di comportamento, generalmente avente efficacia normativa, a cui il professionista deve attenersi per l'esercizio della sua professione. Può opporre agli altri soci il segreto professionale sulle attività a lui affidate.
- La cancellazione del socio professionista dall'albo di appartenenza comporta anche l'esclusione dalla società, ma anche la società è a sua volta soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. La società risponde dei danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti.
- *Principio d'individuazione del professionista incaricato della prestazione:* l'atto costitutivo della società deve prevedere dei criteri e delle modalità affinché i lavori vengano affidati ai soci che hanno i requisiti necessari per svolgerlo al meglio. L'utente ha il diritto di chiedere che la prestazione sia realizzata da un particolare socio di sua fiducia, in mancanza la società sceglie a chi affidare il compito ma il nominativo deve essere comunicato previamente e per iscritto al cliente.

Scopo consortile

Anche una società consortile opera con metodo economico e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci, consistente in un particolare vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati, ma non devono necessariamente perseguire uno scopo di lucro soggettivo.

Le società quindi possono essere distinte in tre grandi categorie: società lucrative (**Art. 2247 c.c.**), società mutualistiche (**Art. 2511 c.c.**) e società consortili (**Art. 2615-ter c.c.**). La caratteristica comune è, quindi, che le società sono enti associativi che operano con metodo economico e per la realizzazione di un risultato economico a favore esclusivo dei soci, quindi sono fenomeni essenzialmente egoistici.

Esistono delle norme eccezionali che prevedono la formazione di **società senza scopo di lucro** oggettivo e soggettivo. In genere sono società per azioni a partecipazione prevalentemente o esclusivamente pubblica, che per legge devono perseguire scopi esclusivamente pubblici e incompatibili con lo scopo lucrativo o economico.

Es.: imprese sociali, società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari.

10.2. Tipi di società

Gli otto tipi di società previsti dal legislatore nazionale possono essere aggregati in categorie omogenee sulla base di alcuni fondamentali criteri di classificazione. La classificazione può essere fatta in diversi modi basandosi su diverse distinzioni:

1. <u>Distinzione basata sullo scopo istituzionale perseguibile</u>	→ Società cooperative e società mutualistiche
	→ Società lucrative di cui fanno parte tutti gli altri tipi di società
2. <u>Distinzione basata sulla natura dell'attività esercitabile</u>	→ Società semplice, solo per l'esercizio di attività non commerciale.
	Tutte le altre società lucrative che possono esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale e sono sempre soggette ad iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale → società con <i>forma commerciale</i> .
3. <u>Distinzione tra società dotate di personalità giuridica e società prive di personalità giuridica</u>	Hanno personalità giuridica:
	1. Le società di capitali: <ul style="list-style-type: none"> – Società per azioni. – Società in accomandita per azioni. – Società a responsabilità limitata. 2. Società cooperative
4. <u>Distinzione basata sul regime di responsabilità per le obbligazioni sociali</u>	Non hanno personalità giuridica le società di persone:
	<ul style="list-style-type: none"> – Società semplice. – Società in nome collettivo. – Società in accomandita semplice.
5. <u>Distinzione basata sulla responsabilità sociale</u>	Società nelle quali per le obbligazioni sociali rispondono sia il patrimonio sociale sia i singolo soci personalmente ed illimitatamente, in modo:
	<ul style="list-style-type: none"> → – Inderogabile → <i>società in nome collettivo</i> – Con possibilità di deroga per i soci non amministratori → <i>società semplice</i>
6. <u>Distinzione basata sulla responsabilità sociale</u>	Società nelle quali coesistono soci a responsabilità illimitata (accomandatari) e soci a responsabilità limitata (accomandanti): accomandita semplice e per azioni.
	Società nelle quali per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio: <ul style="list-style-type: none"> → – Società per azioni. – Società a responsabilità limitata. – Società cooperative.

<p>debitore con gli strumenti ordinari di tutela del credito (pegno, pignoramento, sequestro)</p> <ul style="list-style-type: none"> • A seconda del tipo di società: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 2325, 2462 c.c. Responsabilità: Nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. ➤ Art. 2452 c.c. Responsabilità e partecipazioni: Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. ➤ Art. 2461 c.c. Responsabilità degli accomandatari verso i terzi: Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni sorte posteriormente alla cessazione 	<p>Infatti, nelle società di persone, secondo gli Art. 2268, 2270, 2304, 2307 del c.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi. Essi possono ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore nel momento in cui i beni del debitore non siano sufficienti a soddisfare i creditori. • I creditori della società non possono aggredire il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, ciò significa che i creditori devono prima cercare di soddisfarsi con il patrimonio della società e poi, se questo non è sufficiente, potranno agire nei confronti dei soci. • Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente tutti o alcuni dei soci (responsabilità sussidiaria) a seconda del tipo di società: <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Società semplice:</i> coloro che hanno agito ➤ <i>Società in nome collettivo:</i> tutti i soci ➤ <i>Società in accomandita semplice:</i> i soci accomandatari
	<p>Quindi anche le società di persone, pur essendo prive di personalità giuridica, sono soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci. Di conseguenza è possibile la trascrizione degli acquisti immobiliari a nome della società anche per la società di persona:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. I beni sociali non sono beni in comproprietà speciale fra i soci, bensì beni in proprietà della società. b. Le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma obbligazioni della società, a cui si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilità di tutti o di alcuni dei soci. c. Imprenditore è la società, non il gruppo dei soci, anche se il fallimento della società determina automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

Società in nome collettivo:

L'iscrizione della società in nome collettivo nel registro delle imprese, a differenza di quella della società semplice, rappresenta una condizione di regolarità della società, ma non è una condizione di esistenza della stessa, come nelle società di capitali.

Secondo l'**Art. 2297**, se la società non è stata registrata, allora i rapporti fra società e terzi sono regolati sotto alcuni aspetti dalla disciplina della società semplice (**Art. 2266-2271**).

Società in nome collettivo regolare: è la società in nome collettivo iscritta nel registro delle imprese. È integralmente disciplinata dalle norme della società in nome collettivo.

Società in nome collettivo irregolare: società non iscritta nel registro delle imprese perché le parti non hanno provveduto a redigere l'atto costitutivo (quindi tale società è una società di fatto) o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione. In entrambi i casi la disciplina applicabile è quella della collettiva irregolare e la sua autonomia patrimoniale è ridotta.

Per iscrivere la società nel registro delle imprese, l'atto costitutivo deve essere redatto per *atto pubblico* o per *scrittura privata autenticata* e deve seguire le regole di forma e di contenuto dettate dagli **Art. 2296-2295 c.c.**

Art. 2295 c.c.: Atto costitutivo

"L'atto costitutivo della società deve indicare:

- 1. il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;*
- 2. la ragione sociale*
- 3. i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società*
- 4. la sede della società e le eventuali sedi secondarie*
- 5. l'oggetto sociale*
- 6. i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;*
- 7. le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera*
- 8. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;*
- 9. la durata della società*

1. Le generalità dei soci. Per la partecipazione degli incapaci bisogna seguire le regole dettate dall'Art. 2294, se i soci sono altre società, in particolare società di capitali, bisogna seguire l'Art. 2361.
2. La ragione sociale deve essere costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. **Es.:** Giovanni Esposito & C. s.n.c.

Molte di queste indicazioni possono anche mancare e verranno integrate dalle disposizioni di legge (regole suppletive).

Secondo l'**Art. 2300 c.c.**, ogni modificazione del contratto sociale deve essere iscritta nel registro delle imprese. In mancanza le modificazioni non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che ne erano a conoscenza.

Secondo gli **Art. 2500-ter, 2502, 2506-ter**, salva diversa disposizione del contratto sociale, le operazioni di:

- trasformazione di società di persone in società di capitali,
- di fusione
- di scissione

sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei soci calcolata sulla quota di partecipazione agli utili (quota di interesse).

Differenza tra società occulta e socio occulto

<i>Socio occulto di società palese</i>	<i>Società occulta</i>
<ul style="list-style-type: none"> • L'attività d'impresa è svolta in nome della società e ad essa è imputabile in tutti i suoi effetti. • È ovvia la responsabilità d'impresa ed è sufficiente la partecipazione alla società per far sì che la responsabilità ed il fallimento ricada sia sui soci palesi che su quelli occulti. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'attività d'impresa non è svolta in nome della società e quindi gli atti d'impresa non possono essere formalmente imputati ad essa. • Chi opera nei confronti dei terzi agisce in proprio nome, cioè come mandatario senza rappresentanza della società occulta, quindi la responsabilità degli atti d'impresa e dei relativi effetti ricade su di lui e non sull'impresa. Quindi eccezionalmente l'impresa occulta fallisce perché non necessariamente l'attività d'impresa viene imputata alla società in tutti i suoi effetti attivi e passivi. Infatti, la società occulta non è direttamente responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte per suo conto ma in nome proprio dall'imprenditore individuale finché quest'ultimo non è dichiarato fallito. La società occulta fallisce proprio perché viene scoperta la reale esistenza della società. • L'imprenditore individuale potrà agire nei confronti della società e dei soci occulti per farsi somministrare le risorse necessarie per l'esecuzione del mandato e per estinguere le obbligazioni che esso ha contratto a proprio nome.

11.2.3. Società apparente

La società apparente si verifica quando le parti agiscono verso i terzi creando l'apparenza di aver gestito in comune l'attività, cioè di essere soci, in modo da convincere i terzi ad affidarsi a loro perché convinti dell'esistenza di una società, quando invece tra le parti risulta esserci un diverso contratto, ad esempio di mandato, di lavoro dipendente ecc.

La società apparente è assoggettata a fallimento come una società di fatto realmente esistente. Il rischio di avere creato l'apparenza è a carico di chi ne ha determinato le condizioni, per cui l'eventuale insolvenza è a carico dei soci apparenti.

L'apparenza della società è situazione che interessa soltanto i terzi, in occasione dell'insolvenza; invece la situazione di società di fatto è situazione di cui possono avvalersi anche i soci. Nel caso della società apparente il giudice parte, a differenza del caso della società occulta, dal presupposto che non esiste alcuna società.

11.4. La struttura patrimoniale finanziaria

Per le **società semplici** non esiste una disciplina specifica del capitale sociale e non è richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti, questo perché, essendo la società semplice destinata solo all'esercizio di attività non commerciali, essa non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione annuale del bilancio.

Il patrimonio, formato dai conferimenti necessari per l'attività prevista dall'oggetto sociale (beni, crediti, opere, lavoro, nome, responsabilità), rimane vincolato fino al momento della liquidazione. Essendo la società semplice iscritta nel registro delle imprese, rientra nella disciplina dettata dall'**Art. 2289 c.c. Liquidazione della quota del socio uscente** secondo cui, nel momento in cui il rapporto sociale si scioglie, il socio ha diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota da lui versata nel patrimonio sociale. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se non è attribuito un valore di comune accordo, i conferimenti si presumono di uguale valore (**Art. 2253 c.c. Conferimenti**).

Per le società in nome collettivo, invece, vi è una disciplina più specifica. Secondo l'**Art. 2295 c.c. Atto costitutivo**, nel contratto sociale si deve indicare i conferimenti, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione, la somma del valore assegnato ai conferimenti determina l'ammontare globale del capitale sociale nominale.

L'**Art. 2303 c.c. Limiti alla distribuzione degli utili** definisce la riduzione nominale del capitale: è vietato distribuire utili fra i soci che non siano realmente conseguiti (utili fittizi), cioè somme che non corrispondono ad un'eccedenza del patrimonio netto (= *attività - passività*) rispetto al capitale sociale nominale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non si possono distribuire utili tra i soci, fino a quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

L'**Art. 2306 c.c. Riduzione di capitale** definisce la riduzione reale del capitale: gli amministratori possono rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o di liberarli dall'obbligo di ulteriori versamenti solo dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale abbia fatto opposizione. Questa operazione comporta una riduzione reale del patrimonio netto e ciò può recare danno ai creditori sociale che hanno quindi il diritto di opporsi alla riduzione del capitale sociale. Il tribunale, però, può, nonostante l'opposizione, disporre che la riduzione abbia ugualmente luogo.

11.5. Diritti dei soci

I soci della società godono di due diritti:

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1. DIRITTI PATRIMONIALI
 Art. 2261, 2262, 2263,
 2265, 2280</p> | } | <p>Diritto di partecipare agli utili
 Diritto di partecipare alle perdite
 Diritto di partecipare alla liquidazione della quota</p> |
| <p>2. DIRITTI AMMINISTRATIVI</p> | } | <p>Diritto di amministrare Art. 2256, 2261 c.c.
 Diritto di rappresentare Art. 2266, 2298 c.c.
 Diritto di esprimere il proprio voto Art. 2252, 2257,
 2287, 2319 c.c.</p> |

Art. 2265 c.c.: *Patto leonino*

"E' nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite."

Il divieto di patto leonino è il solo limite posto ai soci su come devono essere suddivisi gli utili ed è valido per tutte le società lucrative: è nullo il patto con il quale un socio viene escluso o sostanzialmente escluso dagli utili o dalle perdite.

Art. 2280 c.c.: *Pagamento dei debiti sociali*

"I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli."

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente."

Secondo questo articolo le perdite riducono proporzionalmente il valore della singola partecipazione sociale, con la conseguenza che in sede di liquidazione della società, il socio si vedrà rimborsare una somma inferiore al valore originario del capitale conferito.

Solo nel momento dello scioglimento della società i liquidatori possono richiedere ai soci illimitatamente responsabili le somme necessarie per il pagamento dei debiti sociali, in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite.

Prima dello scioglimento della società, quindi, le perdite accertate hanno un rilievo solo indiretto: impediscono la distribuzione degli utili successivamente conseguiti finquando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente (**Art. 2303 c.c. Limiti alla distribuzione degli utili**).

11.5.2. Diritti amministrativi

I diritti amministrativi sono:

1. Il DIRITTO DI AMMINISTRARE Art. 2256-2261 c.c.

L'amministrazione della società è l'attività di gestione dell'impresa sociale. Il potere di gestione riguarda l'attività amministrativa *interna*, è la fase di decisione delle operazioni sociali.

Esistono due tipi di amministrazione:

- a. Amministrazione disgiuntiva
- b. Amministrazione congiuntiva

L'atto costitutivo, quindi, può riservare l'amministrazione solo ad alcuni soci, dando così origine alla distinzione tra:

Soci amministratori:	<p>I soci che hanno il potere di amministrazione possono essere nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nell'<i>atto costitutivo</i>: in questo caso, l'amministratore per essere revocato deve esserci una giusta causa e, siccome la sua regola comporta una modificazione dell'atto costitutivo, allora questa deve essere decisa all'unanimità da tutti i soci (Art. 2259, 2252 c.c.) • Con <i>atto separato</i>: l'amministratore in questo caso è revocabile secondo le norme del mandato, quindi può essere revocato anche se non ricorre una giusta causa (Art. 2259 c.c. Revoca della facoltà di amministrare). La revoca per giusta causa può però essere in ogni caso chiesta giudizialmente da ciascun socio. <p>I soci amministratori hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, ma non hanno il potere di compiere atti che comportano la modificazione del contratto sociale. Es: non possono cambiare il tipo di attività previsto dall'atto costitutivo. ▪ Dovere, nelle società a nome collettivo, di tenere le scritture contabili e redigere il bilancio di esercizio e devono occuparsi di tutte le iscrizioni al registro delle imprese. Se non adempiono a questi doveri, sono previste delle sanzioni penali anche in caso di fallimento della società. ▪ Responsabilità di amministrare la società con diligenza, quindi hanno il conseguente obbligo di risarcire i danni arrecati alla società nel momento in cui la loro gestione non sia appropriata. Tale responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrano di non avere colpe. ▪ Compenso che può anche essere costituito da una più elevata partecipazione agli utili.
Soci non amministratori:	<p>Ai soci non amministratori sono riconosciuti ampi poteri d'informazione e di controllo (Art. 2261 c.c. Controllo dei soci). Ogni socio non amministratore ha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Il diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali. b. Il diritto di consultare i documenti relativi all'amministrazione e, quindi, tutte le scritture contabili della società. c. Il diritto di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno. <p>Nella società a nome collettivo tutti i soci hanno il divieto di concorrenza → vedi Art. 2301 c.c. Divieto di concorrenza</p>

2. IL DIRITTO DI RAPPRESENTARE Art. 2266, 2298 c.c.

Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società, acquistando diritti e obbligazioni in nome della stessa (**Art. 2266 c.c. Rappresentanza della società**). Il potere di rappresentanza riguarda l'attività amministrativa esterna, cioè la fase di attuazione con i terzi delle operazioni sociali. Normalmente coloro che hanno il potere di amministrare hanno anche il potere di rappresentare.

La rappresentanza è non solo sostanziale, ma anche processuale, cioè la società può agire o può essere convenuta in giudizio tramite gli amministratori che ne hanno la rappresentanza.

3. Il DIRITTO DI ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO Art. 2252,2257, 2287, 2319 c.c.

Il socio ha diritto di prendere parte alle decisioni sociali relative:

- Alla struttura organizzativa e alle sue modificazioni (cambiando le indicazioni contenute nel contratto, comprese le persone dei soci),
- Alla decisione di porre fine alla società e di scioglierla o viceversa di prorogarne l'attività,
- All'esclusione di uno dei soci,
- Alla trasformazione del tipo,
- Alla nomina di coloro che devono amministrare e rappresentare la società,
- A valutare la fondatezza dell'opposizione di un amministratore ad un atto di gestione di altro amministratore,
- Ad autorizzare l'uso delle cose comuni o un'attività in concorrenza di un socio,
- Ad approvare il rendiconto/bilancio annuale,
- A consentire l'ingresso di un erede al posto di un socio

Se non è previsto diversamente, le decisioni sono prese all'unanimità e il voto è calcolato per teste: ogni testa un voto.

L'esclusione di un socio è però decisa a maggioranza per teste (**Art. 2287 c.c. Procedimento di esclusione**).

La valutazione sull'opposizione ad un atto di gestione è espressa a maggioranza calcolata sulla quota di partecipazione agli utili (**Art. 2257 c.c. Amministrazione disgiuntiva**)

La trasformazione (fusione e scissione) è decisa a maggioranza calcolata sulla quota di partecipazione agli utili (**Art. 2500-ter, 2502 c.c.**)

11.6. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali e personali

Nella **società semplice** e nella **società in nome collettivo**:

- Delle OBBLIGAZIONI SOCIALI rispondono:
 - Innanzitutto la società con il proprio patrimonio, che rappresenta la garanzia primaria per coloro che concedono credito alla società
 - Personalmente ed illimitatamente anche i singoli soci
 - I nuovi soci: rispondono anch'essi delle obbligazioni della società anteriori all'acquisto della qualità di socio (**Art. 2269 c.c. Responsabilità del nuovo socio**).
- Delle OBBLIGAZIONI PERSONALI dei soci rispondono soli i soci: il creditore personale del socio in nessun caso può aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi, e non può compensare il suo credito verso il socio con il debito che eventualmente abbia verso la società.
 - **Art. 2270 c.c. Creditore particolare del socio**: Il creditore personale del socio, però, può:
 - Far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore.
 - Compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio nella liquidazione della società.

Beneficio di escussione: i soci sono responsabili in solido tra loro, ma sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società in quanto godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. I creditori sociali, cioè, sono tenuti a tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter aggredire il patrimonio personale dei soci.

più, non basta che il creditore abbia richiesto il pagamento alla società o abbia ottenuto sentenza di condanna nei confronti della stessa, ma è necessario che abbia tentato l'azione esecutiva sul patrimonio sociale e che questa sia fallita.

➤ Per le OBBLIGAZIONI PERSONALI:

- **Art. 2305 c.c.** *Creditore particolare del socio*: il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, neppure se prova che gli altri beni del socio siano insufficienti a soddisfarlo. Tale regola vale fino alla scadenza della società fissata nell'atto costitutivo.
- **Art. 2307 c.c.** *Proroga della società*: i soci possono prorogare la durata della società, ma il creditore personale del socio può opporsi alla proroga entro tre mesi dall'iscrizione della decisione di proroga nel registro delle imprese. Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla sentenza, liquidare la quota del socio debitore. In caso di proroga tacita, il creditore può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'art. 2270.

11.7. Le modificazioni dell'atto costitutivo

Art. 2252 c.c.: *Modificazioni del contratto sociale*

"Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente."

Nella **società semplice** e nella **società in nome collettivo** la regola per le modifiche dell'atto costitutivo è l'unanimità, ma nel contratto può essere inserita una clausola che prevede la modificabilità a maggioranza dell'atto costitutivo. I poteri modificativi della maggioranza, però, devono rispettare due principi generali: l'obbligo di esecuzione del contratto seconda buona fede ed il rispetto della parità di trattamento fra i soci.

Es.: la maggioranza può stabilire l'obbligo di nuovi conferimenti se necessari per lo svolgimento dell'attività sociale, ma non può porre gli stessi solo a carico di alcuni soci.

Nella società semplice e nella società in nome collettivo, le modificazioni dell'atto costitutivo sono soggette a pubblicità legale e finché non sono state iscritte nel registro delle imprese non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza.

Nella **collettiva irregolare**, le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere invece portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e non sono opponibili a coloro che le abbiano senza colpa ignorate.

Fra le modifiche del contratto sociale rientrano anche i cambiamenti nella composizione sociale, cioè per il trasferimento della quota sociale sia fra vivi che a causa di morte è necessario il consenso di tutti gli altri soci. L'atto costitutivo, però, può stabilire anche che la trasferibilità tra vivi della quota o la continuazione della società con gli eredi del socio defunto sia libera.

11.8. Scioglimento del singolo rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale di uno o più soci comporta la liquidazione della quota sociale verso il socio uscente o gli eredi del socio defunto, ma non determina in alcun caso lo scioglimento della società.

La liquidazione della quota sociale corrisponde soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, quindi non si può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà né conferiti in godimento. Il valore della quota è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto e attribuendo ai beni il loro valore effettivo. Il pagamento della quota spettante al socio deve essere effettuato entro sei mesi dalla data dello scioglimento, oppure entro tre mesi dalla richiesta se lo scioglimento è avvenuto su richiesta del creditore particolare.

11.9. Scioglimento della società

Per la società semplice e per la società collettiva le cause di scioglimento sono fissate dall'**Art. 2272 c.c. Cause di scioglimento:**

La società si scioglie:

- 1) Per il decorso del termine fissato nell'atto costitutivo. Secondo l'**Art 2273 c.c. Proroga tacita** è possibile la proroga della durata della società non solo espressa tramite la decisione formale dei soci, ma anche tacita: la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano l'attività sociale.
- 2) Per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. Ad esempio l'insanabile discordia tra i soci che determini una paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale.
- 3) Per la volontà di tutti i soci, a meno che nell'atto costitutivo non sia previsto lo scioglimento anticipato della società per volontà della maggioranza.
- 4) Quando viene a mancare la pluralità dei soci se nel termine dei sei mesi questa non è ricostituita. Se vengono meno più soci e ne rimane solamente uno, lo scioglimento della società avviene solo se la pluralità non è ricostituita entro sei mesi, quindi il socio superstite ha tempo sei mesi per decidere se associare a se altre persone e continuare la società oppure se porvi fine.
- 5) Per le altre cause previste dal contratto sociale. Ad esempio secondo l'**Art. 2308 c.c. Scioglimento della società**, la società si scioglie per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, oppure per la dichiarazione di fallimento a meno che l'attività non sia commerciale.

11.9.1. Procedimento di liquidazione avvenuta l'estinzione della società

Una volta verificatasi una causa di scioglimento, secondo l'**Art. 2250 c.c. Indicazioni negli atti e nella corrispondenza**, la società entra automaticamente in stato di liquidazione e nella società in nome collettivo tale situazione deve essere espressamente indicata negli atti e nella corrispondenza.

Attraverso il procedimento di liquidazione i creditori sociali vengono remunerati e si distribuisce ai soci l'eventuale residuo attivo. Durante la liquidazione gli amministratori possono continuare ad amministrare ma solo per il compimento degli affari urgenti (**Art. 2274 c.c. Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento**).

Il **PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE** è costituito da più fasi:

1. Inizia con la **nomina di uno o più liquidatori** che richiede il consenso di tutti i soci oppure, in caso di disaccordo, vengono nominati dal presidente del tribunale. Essi possono essere revocati per volontà di tutti i soci o dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

Con l'accettazione della nomina i **liquidatori** prendono il posto degli amministratori:

- **DOVERI:** gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni, i documenti sociali e il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto. Amministratori e liquidatori devono redigere insieme l'inventario dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.
- **POTERI:**
 - Hanno il potere di definire i rapporti che si ricollegano all'attività sociale: conversione in denaro dei beni, pagamento dei creditori, ripartizione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.
 - Possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione: possono vendere anche in blocco i beni aziendali, procedere a transazioni e compromessi.
 - Hanno la rappresentanza legale della società anche in giudizio.

12. LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

La società in accomandita semplice (**CAPO IV Della società in accomandita semplice Art. 2313-2324 c.c.**) è una società di persone che si differenzia dalla società in nome collettivo per la presenza di due categorie di soci:

SOCI ACCOMANDATARI

- Come i soci della società in nome collettivo, rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e il patto contrario non è opponibile ai terzi (**Art. 2313 c.c. Nozione**).
- Per la loro nomina o revoca occorre il consenso di tutti gli accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (**Art. 2319 c.c. Nomina e revoca degli amministratori**).
- Sono di diritto gli amministratori della società, salvo patto contrario, ed hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della collettiva.
- Il nome di almeno un socio accomandatario deve comparire nella ragione sociale (**Art. 2314 c.c. Ragione sociale**).
- Hanno, in ogni caso, il potere di rappresentanza della società, possono agire di fronte ai terzi come procuratore generale o come institore.

SOCI ACCOMANDANTI

- Rispondono limitatamente alla quota conferita (**Art. 2313 c.c. Nozione**).
- Hanno il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e revoca degli amministratori (**Art. 2319 c.c. Nomina e revoca degli amministratori**).
- **Divieto di amministrazione:** Non possono essere amministratori della società, quindi non possono compiere atti di gestione. Per quanto riguarda l'amministrazione interna, quindi, sono privi di ogni potere decisionale autonomo riguardanti gli affari sociali e non possono neanche partecipare alle decisioni degli amministratori o condizionarne l'operato.
- **Divieto di rappresentanza:** Per quanto riguarda, invece, l'attività esterna, non possono trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per i singoli affari. Bisogna quindi predeterminare gli affari per i quali l'accomandante ha il potere di rappresentanza della società.
- Possono prestare la loro opera, manuale o intellettuale, all'interno della società sotto la direzione degli amministratori, e quindi mai in modo autonomo e indipendente.
- Possono, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, possono compiere atti d'ispezione e controllo, infatti hanno il diritto di concorrere all'approvazione del bilancio e di controllarne l'esattezza consultando i documenti della società (**Art. 2320 c.c. Soci accomandanti**).

*Divieto di amminis. + Divieto di rappresentanza =
Divieto d'immistione*

- Non possono fallire.
- Il loro nome non deve comparire nella ragione sociale (**Art. 2314 c.c. Ragione sociale**).
- Non sono tenuti a restituire gli utili fittizi eventualmente riscossi, purché essi siano in buona fede e gli utili risultino da un bilancio regolarmente approvato (**Art. 2321 c.c. Utili percepiti in buona fede**).

12.2. Il trasferimento della partecipazione sociale

Per gli accomandatari, valgono le disposizioni della società in nome collettivo, quindi sia per trasferimento tra vivi sia a causa di morte è necessario il consenso di tutti i soci e degli eredi (**Art. 2284 c.c. Morte del socio**). Secondo tale direttiva, i soci superstiti possono o liquidare la quota agli eredi, o sciogliere la società, oppure proporre agli eredi di entrare nella società e continuare l'attività.

Il contratto sociale, però, può prevedere altre soluzioni alternative attraverso due tipi di clausole:

- 1. CLAUSOLE DI CONTINUAZIONE.** Possono essere di tre tipi:
 - **Facoltative:** i soci superstiti sono obbligati a continuare la società con gli eredi se questi lo vogliono.
 - **Obbligatorie:** i soci superstiti sono obbligati a continuare con gli eredi, i quali sono stati obbligati dal *de cuius* (socio defunto che ha lasciato l'eredità) ad accettare di entrare nella società.
 - **Automatiche:** i soci superstiti sono obbligati a continuare con gli eredi che subentrano automaticamente per il fatto di accettare l'eredità.
- 2. CLAUSOLE DI CONSOLIDAZIONE:** I soci superstiti sono obbligati a liquidare la quota agli eredi ad un valore predeterminato o sulla base di parametri predeterminati.
- 3.** È possibile anche prevedere che la morte di un socio sia causa di scioglimento, ad esempio perché la sua persona è fondamentale per l'attività sociale.

Per gli accomandanti, la quota è liberamente trasferibile in caso di morte, mentre per il trasferimento tra vivi è necessario il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (**Art. 2322 c.c. Trasferimento della quota**).

Il contratto può tuttavia:

- Autorizzare preventivamente la cessione libera della quota.
- Subordinare la cessione al consenso.
- Della maggioranza dei soci, per teste o per quote di interessi.
- Introdurre clausole di prelazione che obbligano chi vuole vendere a offrire ai soci la propria quota.

12.3. Lo scioglimento della società

Art. 2323 c.c.: *Cause di scioglimento*

"La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'articolo 2308 (cause previste per la società in nome collettivo, art. 2272 e per provvedimento dell'autorità governativa), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio (che può anche essere un accomandante), i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario."

L'amministratore provvisorio, non diventando socio accomandatario, non risponde illimitatamente per le obbligazioni della società.

Per il procedimento di liquidazione e l'estinzione della società valgono le regole dettate per la società in nome collettivo, ma, secondo l'**Art. 2324 c.c. Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione**, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione, dato che essi non erano soci a responsabilità illimitata.

che il dominio della società sia concentrato nelle mani di *gruppi minoritari di controllo*. È questo gruppo che domina le assemblee, nomina amministratori e sindaci e decide, direttamente o indirettamente, le sorti della società. Gli strumenti di autotutela dei soci di minoranza contro gli abusi degli azionisti di maggioranza non vengono attivati perché gli azionisti di minoranza non si interessano a farlo, e ciò fa sì che la gestione della società avvenga attraverso operazioni truffaldine o non convenienti. Questo succede proprio perché chi decide è chi rischia meno, perché sa che nel momento in cui le cose non andranno bene potrà vendere le azioni e chi ci rimette saranno i creditori della società e gli azionisti risparmiatori.

SPA a base azionaria ristretta: sono società con un numero non elevato di soci e di dimensione modesta, spesso sono società a carattere familiare, che non fanno appello al pubblico risparmio per finanziarsi (società chiuse) In questo caso, essendoci una base azionaria stabile ed omogenea, ed essendo che i soci partecipano attivamente alle assemblee, è più probabile che il potere sia esercitato in modo oculato, perché chi rischia di più amministra e lo farà bene perché è lui a rischiare.

13.1. La disciplina delle società per azioni

La disciplina della società per azioni nel corso degli anni ha subito numerosi interventi legislativi per adattarsi alle direttive emanate dall'Unione Europea e per risolvere il problema della tutela degli azionisti di minoranza, del corretto funzionamento del mercato azionario e della tutela del pubblico indifferenziato dei potenziali investitori.

La disciplina nazionale è data dalle seguenti leggi:

- **Decreto legge 24-6-2014 n.91:** pone un freno al proliferare di mini società per azioni con capitale del tutto irrisorio. Infatti, fissa il capitale sociale minimo per la costituzione della società per azioni a 50.000 €.
- **Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria (TUF)** emanato con il **decreto legislativo 24-2-1998 n.58:** è una specifica disciplina per le società con azioni quotate in borsa, che ha l'obiettivo di incentivare l'afflusso del risparmio verso le società quotate e di valorizzare il ruolo attivo degli investitori istituzionali. I punti più significativi del TUF sono:
 - Radicale revisione di tutti gli istituti propri delle società quotate precedentemente introdotti.
 - Potenziamento dell'informazione societaria.
 - Rafforzamento e ampliamento degli strumenti di tutela delle minoranze.
 - Disciplina delle deleghe di voto.
 - Ridefinizione del ruolo del collegio sindacale.
- **Decreto legislativo 17-1-2003 n.6:** ha lo scopo di modernizzare la disciplina della società per azioni non quotate e delle altre società di capitali, è entrata in vigore il 1/1/2004 e sostituisce le originarie disposizioni del codice civile. Alcune riforme apportate sono:
 - Semplificazione della disciplina delle società di capitali e ampliamento dello spazio riconosciuto all'autonomia statutaria, per rendere più competitive e far crescere le imprese italiane anche nei mercati internazionali dei capitali.
 - Introduzione della società per azioni unipersonale a responsabilità limitata.
 - Disciplina più flessibile dei conferimenti.
 - Previsione di nuove categorie speciali di azioni con più autonomia statutaria.
 - Previsione di nuovi modelli di amministrazione e di controllo della società.
 - Disciplina differenziata non solo per le società quotate, ma anche per tutte le società che fanno ricorso al mercato del capitale del rischio, categoria che include le società quotate e quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Investitori istituzionali: sono operatori professionali (fondi comuni d'investimento, fondi pensione ...) che effettuano un investimento indiretto, cioè raccolgono risparmio fra il pubblico e lo investono in partecipazioni di minoranza in società quotate secondo il criterio di diversificazione del rischio. Sono investitori titolari di partecipazioni modeste ma non insignificanti, dotati di elevata competenza professionale nella selezione delle imprese in cui investire e in grado di svolgere il ruolo di minoranza attiva nelle società partecipate attraverso l'esercizio del voto e degli altri diritti riconosciuti alle minoranze.

degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 2341 c.c. Soci fondatori: per i soci fondatori vale la stessa regola dei promotori.

9) Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

10) Il numero dei componenti il collegio sindacale;

11) La nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

12) L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;

13) La durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

La società può anche essere a tempo indeterminato, in questo caso, se le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, i soci possono liberamente recedere dalla società dopo un periodo di tempo fissato dall'atto costitutivo che non può essere superiore ad un anno. Il socio deve dare un preavviso di almeno 180 giorni.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde."

Spesso si preferisce stilare due distinti documenti:

1. L'atto costitutivo: è più sintetico e contiene la volontà di costituire la società e i dati fondamentali della società.
2. Lo statuto: è più analitico e contiene le regole di funzionamento della società. Essendo parte integrante dell'atto costitutivo, deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità.

Le indicazioni richieste dall'Art. 2328 c.c. possono essere contenute indifferentemente nell'atto costitutivo o nello statuto, le cui clausole prevalgono su quelle dell'atto costitutivo in caso di contrasto.

13.2.3. CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE:

Sono date dai seguenti articoli:

- **Art. 2327 c.c. Ammontare minimo del capitale:** la società per azione deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 €.
- **Art. 2329 c.c. Condizioni per la costituzione:** per procedere alla costituzione della società è necessario:
 - Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale.
 - Che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti (Art. 2342, 2343 c.c.). In particolare deve essere versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro, oppure nel caso di costituzione per atto unilaterale, bisogna versare l'intero ammontare.
 - Che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto

I conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipula dell'atto costitutivo, ma possono essere consegnati agli amministratori solo se questi dimostrano che è avvenuta l'iscrizione della società nel registro della imprese, altrimenti i sottoscrittori possono riottenere i soldi versati se la società non è stata iscritta entro 90 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo.

13.2.5. Nullità della società per azioni

L'ordinamento è molto diverso se la nullità viene dichiarata prima o dopo l'iscrizione nel registro delle imprese:

<p>Prima dell'iscrizione: <i>Contratto di società</i></p>	<p>Prima della registrazione vi è solo un contratto di società, che può essere dichiarato nullo o annullato nei casi descritti dall'Art. 1418 c.c. Cause di nullità del contratto.</p> <p>Secondo l'Art 1423 c.c. Inammissibilità della convalida, la nullità di un contratto è insanabile.</p>
<p>Dopo l'iscrizione: <i>Società</i></p>	<p>Dopo l'iscrizione esiste una società, cioè nasce un'organizzazione di persone e di mezzi che entra nel traffico giuridico. L'Art. 2332 c.c. Nullità della società sostiene che, avvenuta l'iscrizione, la nullità della società può essere pronunciata soltanto in tre casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico. 2. Illiceità dell'oggetto sociale. 3. Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale. <p>La dichiarazione di nullità non tocca minimamente l'attività già svolta, opera solo per il futuro ed opera come semplice causa di scioglimento della società. Infatti, essa non pregiudica l'efficacia di tutti gli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nei confronti dei terzi e dei soci, sia che questi fossero in buona fede sia che questi sapessero che la società sarebbe stata dichiarata nulla. I soci, infatti, non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fin quando non sono soddisfatti i creditori sociali.</p> <p>Una volta dichiarato lo scioglimento per nullità della società avviene il normale procedimento di liquidazione della società per azioni, con la differenza che i liquidatori vengono nominati direttamente dal tribunale.</p> <p>La nullità della società iscritta è sanabile, cioè può decadere, se, nel momento in cui non è ancora stata emessa la sentenza che dichiara la nullità, la causa della nullità viene eliminata e pubblicizzata con iscrizione nel registro delle imprese.</p>

13.3. Società per azioni unipersonale

I caratteri generali della società per azioni unipersonale, cioè costituita da un solo socio fondatore, dettati dalla disciplina sono:

- **Art. 2331 c.c. Effetti dell'iscrizione:** l'unico socio fondatore risponde illimitatamente e in solido con coloro che hanno agito per le obbligazioni derivanti dalle operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione nel registro dell'impresa.
- **Art. 2342 c.c. Conferimenti:** il socio fondatore è obbligato a versare integralmente i conferimenti in denaro nel momento in cui viene costituita la società, oppure deve versarli entro 90 giorni dal venir meno della pluralità dei soci.
- **Art. 2250 c.c. Indicazione negli atti e nella corrispondenza:** è obbligatorio indicare negli atti e nella corrispondenza della società, ma non nella denominazione sociale, che questa ha un unico socio, per consentire ai terzi di sapere facilmente che la società è unipersonale.
- **Art. 2362 c.c. Unico azionista:** gli amministratori sono obbligati ad iscrivere nel registro delle imprese i dati anagrafici dell'unico socio.

I contratti tra società ed unico socio e le operazioni a favore dello stesso (Es.: rilascio di una fideiussione) sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde solo il patrimonio separato, ma:

Se la società fallisce prima della realizzazione dell'affare ⇒ Il finanziatore potrà insinuarsi nel fallimento per le somme non riscosse.

Se il fallimento della società non impedisce la realizzazione dell'affare ⇒ Il finanziatore può chiedere di realizzare o di continuare l'affare in proprio o affidandolo a terzi, insinuandosi nel fallimento solo per l'eventuale credito residuo.

13.5. I conferimenti

I conferimenti sono i contributi dei soci che formano il patrimonio iniziale della società la cui funzione essenziale è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

Il valore in denaro dei conferimenti promessi dai soci costituisce il capitale sociale nominale della società.

Per la società per azioni esiste una specifica disciplina dei conferimenti che ha due finalità:

- Di garantire che i conferimenti promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società.
- Di garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia veritiero, questo per evitare che il valore complessivo dei conferimenti sia inferiore all'ammontare globale del capitale sociale con evidente inganno per i creditori in merito all'effettiva formazione del capitale sociale.

La mancanza di indicazioni sui conferimenti o sull'ammontare del capitale sociale sono causa di nullità.

13.5.1. Conferimenti in denaro

Nelle società per azioni i conferimenti di regola devono essere effettuati in denaro e versati immediatamente presso una banca nel momento della costituzione della società (25% → più soci, intero ammontare → un socio).

Dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti (**Art. 2354 c.c. Titoli azionari**)

Art. 2356 c.c. Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate: Se il titolo viene trasferito la società deve richiedere prima il pagamento dei versamenti ancora dovuti al socio che ha comprato le azioni, se questo non paga allora la responsabilità cadrà su chi ha venduto le azioni che però ha una responsabilità, oltre che sussidiaria, limitata nel tempo perché permane solo per un periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

Se un socio non esegue il pagamento delle quote dovute allora bisogna applicare la procedura descritta dal seguente articolo:

Art. 2344 c.c.: Mancato pagamento delle quote

"Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto."

il numero delle azioni sottoscritte.

- 2) *Recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.*

L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

Non si richiede la stima del perito nominato dal tribunale quando il valore attribuito al conferimento in natura è pari o inferiore:

1. Per i titoli quotati nel mercato dei capitali e per gli strumenti quotati nel mercato monetario, al prezzo medio ponderato al quale tali strumenti finanziari sono stati negoziati nei sei mesi precedenti il conferimento.
2. Al Fair Value (valore di scambio del bene o del credito) iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento. Questo è possibile se il bilancio è redatto secondo i principi contabili internazionali e sottoposto a revisione.
3. Al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme a principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento. In questo caso la stima non giurata viene effettuata da un esperto di fiducia e non dal tribunale. Tale esperto deve essere indipendente dalla società, da chi effettua il conferimento e dai soci che controllano il conferimento.

Gli amministratori, però, possono richiedere una nuova valutazione del conferimento se ritengono ad esempio che il valore attribuito al bene non è attendibile, oppure che l'esperto che ha effettuato la stima non era professionale.

Questi accertamenti devono essere effettuati entro trenta giorni dall'iscrizione della società.

Se gli amministratori non intendono contestare il valore del conferimento, devono iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione nella quale:

- Indicano il metodo con cui sono stati stimati i beni o i crediti conferiti.
- Attestano che il valore determinato è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.
- Danno atto del risultato positivo dei controlli da essi effettuati.

Acquisti pericolosi: chi intendeva conferire un bene in natura figurava nell'atto costitutivo come un socio che si era obbligato a conferire denaro. Appena costituita la società vendeva alla stessa il bene, per un importo corrispondente alla somma da lui dovuta a titolo di conferimento, con la conseguenza che il suo debito di apporto si estingueva per compensazione.

Per neutralizzare questo pericolo secondo **l'Art. 2343-bis c.c. Acquisito della società da promotori, fondatori, soci e amministratori:** nei primi due anni dalla costituzione la società non può acquistare da promotori, fondatori, soci e amministratori beni o crediti per un corrispettivo pari o superiore al 10% del capitale sociale a meno che:

- l'acquisto sia autorizzato dall'assemblea ordinaria
- l'alienante presenti una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale a norma dell'art. 2343 c.c. e tale relazione sia depositata presso la sede della società nei 15 gg. che precedono l'assemblea
- si tratti di acquisti rientranti nelle operazioni correnti a condizioni normali o in mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria

Successivamente, gli amministratori devono depositare il verbale di assemblea accompagnato dalla relazione presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dall'autorizzazione.

La violazione di tali regole comporta responsabilità per i danni degli amministratori e dell'alienante, in solido.

14. LE AZIONI

Azioni: sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni, sono omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti, cioè i titoli azionari. Il capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero di parti d'identico ammontare ciascuna delle quali costituisce un'azione. Le azioni rientrano nella categoria dei titoli di credito causali, sono cioè titoli di credito che possono essere emessi solo in base ad un determinato rapporto causale.

Le caratteristiche delle azioni sono:

- **Uguaglianza di valore e di diritti (Art. 2348 c.c. Categorie di azioni):** le azioni devono cioè rappresentare tutte un'identica frazione del capitale sociale nominale e conferiscono identici diritti nella società e verso la società.
- **Indivisibilità (Art. 2347 c.c. Indivisibilità delle azioni):** la singola azione rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale sociale e l'unità di misura dei diritti sociali. Se più soggetti diventano titolari di un'unica azione i diritti verso la società devono essere esercitati da un rappresentante comune da loro nominato.
- **Autonomia:** se un socio diventa titolare di una o più azioni queste rimangono comunque distinte ed autonome.
- **Circolazione in forma cartolare:** i titoli azionari circolano secondo la disciplina dei titoli di credito.

Le azioni possono essere **nominative** o al **portatore** o a scelta dell'azionista, cioè l'azionista può scegliere se rimanere nell'anonimato. Secondo la normativa tutte le azioni devono essere nominative tranne le azioni di risparmio e quelle emesse dalle Sicav (società d'investimento a capitale variabile) e dalle Sicaf (società d'investimento a capitale fisso), che possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista.

Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo, mentre per quelle nominative vi è una specifica disciplina.

L'emissione di azioni è normale ma non essenziale nelle società con azioni non quotate in borsa, il cui statuto può escludere l'emissione di titoli azionari. In tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e il trasferimento delle azioni resta assoggettato alla disciplina della cessione del contratto.

14.1. Azioni e capitale sociale

Art. 2346 c.c.: Emissione delle azioni

"La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti, ma bisogna fare una distinzione sul concetto di uguaglianza:

- Uguaglianza relativa: l'uguaglianza è relativa perché è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi: azioni ordinarie e azioni di categoria o speciali.
- Uguaglianza oggettiva: sono uguali i diritti che ogni azione attribuisce, ma non i diritti di cui ciascun azionista globalmente dispone, in quanto bisogna tener conto anche del numero di azioni che l'azionista possiede. Infatti, ci sono dei *diritti che* sono indipendenti dal numero di azioni possedute, altri più importanti che invece *dipendono dal numero di azioni*, come:
 - il diritto di voto.
 - Il diritto agli utili e alla quota di liquidazione.
 - Il diritto di opzione.
- Disuguaglianza soggettiva: è diversa la posizione di potere nella società tra chi ha una sola azione e chi ne ha mille, perché diversa sarà la misura con cui ciascuno parteciperà alla distribuzione degli utili e diverso sarà il loro voto (1 azione=1 voto). Questa disuguaglianza è giusta perché esprime l'essenza del **principio cardine delle società di capitali**: *chi ha più conferito e più rischia ha più potere e può imporre, nel rispetto della legalità, la propria volontà alla minoranza.*

Lo Stato o gli enti pubblici possono acquisire dei poteri societari anche non avendo partecipazioni azionarie, se entrano in gioco interessi pubblici importanti. Ad esempio, lo Stato può esercitare il potere di veto all'adozione di una serie di delibere di particolare rilievo in società operanti in settori strategici.

Es.: scioglimento, fusione, scissione, trasferimento di società operanti nei settori del trasporto, difesa, fonti di energia.

I diritti che le azioni conferiscono agli azionisti sono:

1. DIRITTI PATRIMONIALI:
 - Diritto agli utili durante la vita della società (dividendo) e in caso di scioglimento (quota di liquidazione).
 - Diritto di recesso
2. DIRITTI AMMINISTRATIVI:
 - Diritto d'intervento e di voto in assemblea.
 - Diritto di impugnare le delibere invalide.
 - Diritto d'informazione, cioè di esaminare determinati libri sociali.
 - Diritto di denuncia al collegio sindacale o al tribunale.
3. DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI:
 - Diritto di opzione, in caso di aumenti di capitale a pagamento.
 - Diritto all'assegnazione di azioni gratuite.